

Edoardo Mori - Proposta per una nuova legge sulle armi

(È del 1998 - Deve essere aggiornata)

Presentazione

Nel 1975 veniva emanata la legge 18 aprile 1975 nr. 110 che modernizzava la normativa concernente le armi comuni da sparo. Nel corso di vent'anni la legge è stato oggetto di numerose modifiche e su di essa è stato svolto un notevole lavoro dottrinario e giurisprudenziale che ha portato ad affinare molti dei concetti in materia di armi e ad individuare i pregi ed i limiti della normativa vigente. Si aggiunga che il 30 dicembre 1992 è stata data attuazione alla direttiva europea 91/477/CEE che richiede alcuni aggiustamenti, sia pure modesti, alla nostra legislazione in materia di armi.

I problemi principali emersi nel corso di questi anni sono i seguenti:

Eccessive incertezze nell'interpretazione di molte norme per il fatto che una materia eminentemente tecnica è stata elaborata prevalentemente da giuristi, in difficoltà nel cogliere le esigenze e le caratteristiche del settore. Ciò ha portato ad una notevole incertezza del diritto e ad un eccessivo numero di cittadini incriminati ingiustamente.

Un certo invecchiamento delle norme che non tengono conto dell'evoluzione della società, delle nuove forme di criminalità, delle nuove tecnologie, di nuove forme di sport.

Una eccessiva burocratizzazione nella gestione delle pratiche amministrative concernenti le armi, le quali, non tenendo conto nei mezzi moderni informatici, creano inutili vortici cartacei con enorme dispendio di energie da parte della P.A., con perdita di tempo e di danaro per il cittadino, senza che a ciò corrisponda alcun concreto vantaggio per la sicurezza pubblica.

Una mancanza di chiarezza nell'interpretazione delle norme e nelle procedure burocratiche da seguire, con la conseguenza che presso i vari uffici si instaurano prassi operative diverse che disorientano il cittadino ed i funzionari.

Questa proposta di legge si propone di por rimedio a questa situazione, cambiando il meno possibile rispetto alla situazione concretamente vigente ed alla terminologia consueta, e raccogliendo in una specie di testo unico tutte le norme che concernono le armi che non costituiscano armamento militare, con definizioni e con formulazioni normative che tengono conto dell'elaborazione giurisprudenziale e che risolvono le incertezze rilevate per numerosissimi problemi.

Grande cura è stata posta nel rendere coerenti e ben graduate in relazione alle oggettive esigenze di pubblica sicurezza, le norme che regolano il porto di oggetti diversi dalle armi da fuoco. Nella vigente normativa vi è, ad esempio, l'incongruità di punire con pena diversa chi porta per fini criminosi un pugnale rispetto a chi porta un coltello da macellaio. Mantenendo l'originaria distinzione tra armi proprie ed improprie, si sono distinte le seguenti categorie:

armi da sparo (ad aria compressa)

armi da sparo di ridotta potenzialità (ad aria compressa, ma di limitata pericolosità)

armi proprie (pugnali, baionette, spade)

armi improprie (coltelli, strumenti da lavoro)

strumenti sportivi quali arco, balestra, fucile da pesca

Per le prime tre categorie è stato eliminato l'obbligo della denuncia della loro detenzione, introducendo però il principio che esse possono essere trasportate, fuori dell'abitazione solo per giustificato motivo e da maggiorenni. Il porto di queste armi viene con-

sentito solo a chi sia munito di licenza di porto di armi da fuoco. Rimane vietato a tutti il porto di armi proprie da punta o da taglio o contundenti.

Anche per archi, balestre e fucili da pesca, pur restando ricomprese nella categoria delle armi improprie, è stato introdotto il principio che il porto è riservato ai maggiorenni, salvo il loro uso da parte di minorenni in campi attrezzati per l'impiego sportivo.

Per quanto concerne la semplificazione burocratica si è cercato di indicare sempre con chiarezza quali sono le procedure da seguire, perseguendo il duplice obiettivo di fissare una specie di codice dei diritti del cittadino e, contemporaneamente, di assicurare un concreto controllo sulle armi che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica. Al riguardo si è partiti dal presupposto che è necessario rendere il più facile possibile il contatto tra cittadino e uffici di PS, così che il cittadino sia invogliato, e non distolto, dal fare comunicazioni e denunce in materia di armi.

E' stata introdotta la semplificazione di attribuire ogni competenza al Questore invece che al Prefetto, in considerazione del fatto che comunque gli uffici amministrativi che esercitano in concreto il controllo, sono quelli delle Questure, a cui le prefetture fanno riferimento.

Si è introdotto il principio che quando si richiede il rinnovo di una licenza od autorizzazione, quella in corso rimane valida fino al rilascio del nuovo documento o al provvedimento di rifiuto.

Si è introdotto il principio che le tasse di concessione governativa debbono essere pagate all'atto del ritiro della licenza e non quando si presenta la domanda.

In vista dell'obiettivo di regolarizzare troppe situazioni incerte ereditate dal passato e di giungere ad una rilevazione dell'effettiva consistenza del numero di armi detenute, si è prevista un'ampia sanatoria, accompagnata però da una rilevazione generale di tutte le armi detenute, tale da costituire una base valida per ogni successivo controllo.

Per quanto concerne i reati in materia di armi, si è ritenuto, fermi i reati e le pene tradizionalmente previste, di introdurre un sistema di aggravanti ed attenuanti che consenta di adeguare in modo concreto l'entità della pena alla gravità del comportamento, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Qui di seguito esporremo, articolo per articolo, le modifiche introdotte e la ragione di esse. E' necessario avvertire che la legge, per ragioni di sinteticità e semplificazione, è stata impostata in modo estremamente organico e sistematico, ragione per cui le modifiche che si rendessero necessarie debbono essere sempre valutate in relazione all'intero testo.

Art. 1 - Definizioni

Le definizioni fornite derivano dalla elaborazione giuridica degli ultimi vent'anni e dalle novità tecniche e normative sopravvenute. E' stato modificato il metodo di approccio al problema delle armi da guerra in quanto queste si sono sempre di più distaccate dalla tipologia di armi che il cittadino può avere interesse a detenere. E' del tutto ovvio che privati cittadini non debbano detenere, di norma, armi destinate all'armamento militare, ma occorre tenere presente che vi sono delle armi che non sono da guerra, ma che comunque il cittadino non ha alcun interesse a detenere in quanto non idonee a svolgere alcuna funzione tutelabile; seguendo perciò la traccia della direttiva europea, è stata introdotta la categoria delle armi proibite in cui, ovviamente rientrano, senza esaurirla, le armi destinate all'armamento militare.

L'ambito della presente legge è stato quindi limitato alle armi non costituenti armamento militare (cioè quelle non da guerra) in quanto la legge 9 luglio 1990 nr. 185 (Norme sul controllo dei materiali di armamento) ha ben chiarito quali sono le armi da ritenere da guerra e quale sia il loro regime. La presente legge si limita perciò a regolare le armi da guerra in quanto armi proibite. La definizione proposta, che per i fucili e le pistole considera da guerra solo quelli automatici (a raffica), corrisponde alla legge 185/1990 ed anche a quanto deciso, almeno nella quasi totalità dei casi e con eccezioni trascurabili, dalla Commissione Consultiva per le armi.

La definizione di arma corta e arma lunga deriva direttamente dalla direttiva europea.

E' stata conservata un'apposita norma per le lanciafionde tipo Very, anche se ormai desuete, per il fatto che esse sono facilmente trasformabili in armi da fuoco e, se liberalizzate, ben potrebbero essere usate in modo pericoloso.

Le armi da fuoco, utilizzando munizioni con polvere da sparo sono state distinte, agli effetti del regime normativo, dalle armi da sparo; ciò per una duplice esigenza.

In primo luogo si è riscontrato che l'equiparazione delle armi ad aria compressa alle armi da fuoco porta a sanzionare in modo troppo severo comportamenti che il cittadino non considera in genere vietati, anche in rapporto ad altri paesi europei dove le armi ad aria compressa sono già state liberalizzate. Occorre tener presente che diversa è la ratio che porta a regolare armi da fuoco ed armi da sparo. Le armi da fuoco sono sempre idonee ad uccidere ed idonee ad essere usate per scopi criminosi e quindi si impone il loro controllo; le armi ad aria compressa non sono mai state usate per commettere delitti e, nei casi in cui hanno una potenzialità lesiva, vi è solo l'esigenza di evitare che con esse vengano commessi reati colposi di lesioni o che vengano usate da ragazzi o bambini. Si è ritenuto quindi, in armonia con altre legislazioni europee, che sufficiente garanzia per la sicurezza pubblica sia costituita dal divieto di portare queste armi al di fuori della propria abitazione e di affidarle a minorenni.

In secondo luogo, negli ultimi anni si sono sviluppati sport che utilizzano come strumenti dei giocattoli ad aria compressa che proiettano palline di plastica rigida o palline di plastica molle ripiene di liquido colorante e sicuramente meno pericolose di una fionda.

Partendo da studi di medicina legale i quali hanno determinato i parametri tecnici oltre i quali questi strumenti possono essere considerati lesivi, si sono stabiliti dei parametri al di sotto dei quali questi strumenti possono essere liberalizzati del tutto assimilandoli alle armi improprie, portabili fuori della propria abitazione comunque solo per un giustificato motivo. Nello stabilire i parametri di potenza si è tenuto conto della prassi internazionale seguita riguardo questi oggetti, esposta nell'art. 2.

Per le armi improprie nulla si è innovato rispetto alla legislazione vigente, salvo il chiarimento concernente i coltelli di piccole dimensioni per il fatto che l'abrogazione dell'art. 42 del TULPS aveva fatto venir meno, nell'interpretazione della Cassazione, la correlata norma art. 80 del Regolamento che li concerneva, creando notevoli incertezze sulla liceità del loro porto.

Si è introdotta una norma che consente il porto di bombolette contenenti una sostanza irritante innocua poiché l'esperienza di altri paesi ha dimostrato che esse possono costituire un ottimo mezzo di difesa per donne ed anziani compensando ampiamente il pericolo che esse vengano usate per aggressioni. Si è inoltre ritenuto che il consentire mezzi di difesa non micidiali può distogliere molte persone dal porto di strumenti di difesa ben più pericolosi. Comunque la disposizione è autonoma e, ove non condivisa, può essere eliminata senza turbare la sistematicità della legge.

Art. 3 e segg.

E' stata completamente riordinata la categoria degli oggetti che hanno apparenza di arma ma che sono privi di ogni capacità lesiva e che in ogni paese sono di libera detenzione. In applicazione della direttiva europea sono stati introdotti controlli e marchi che consentono di controllare questi oggetti, se posti in commercio. Nello scrivere la norma si è tenuto conto del fatto che non è lecito e ragionevole imporre modifiche alle armi da disattivare che vadano oltre lo stretto necessario, in quanto l'arma disattivata non deve essere ridotta ad un inutile blocco di materia, ma deve conservare il suo valore culturale e un'apparenza di funzionalità.

Per le armi per uso scenico, specie se di tipo militare, si è preferito lasciare le disposizioni tecniche di attuazione alla P.A., stante le particolarità della materia che concerne un ristrettissimo numero di persone.

Art. 5 - Armi antiche

La materia delle armi antiche è stata notevolmente semplificata considerando che la pericolosità di esse è praticamente nulla e sicuramente inferiore a quella di armi improprie (ad es. fucile da pesca subacquea) o a quella di armi costruite con mezzi artigianali. Si è tenuto conto che le armi da considerare beni di rilevanza artistica sono pochissime e riferibili ad epoche ben precisate, ragione per cui non ha alcun senso sottoporre al controllo indiscriminato delle Belle Arti oggetti che vengono collezionati non per il loro valore artistico, ma per il significato culturale. Si è quindi stabilito che le armi risalenti ad epoca anteriore al 1800 sono considerate inefficienti (un qualunque tubo d'acquedotto può essere impiegato con più sicurezza e precisione) e, per altre, che è sufficiente il divieto di portarle fuori della propria abitazione salvo i casi espressamente indicati.

Art. 7 e art. 8 - Parti di armi e alterazione di armi

Le norme sulle parti di armi e sull'alterazione di armi nulla di nuovo introducono se non quelle precisazioni che l'esperienza ha indicato essere necessarie per superare gli infiniti dubbi interpretativi insorti.

Nel definire le armi proibite, che diventa una ampia categoria che ricomprende anche le armi da guerra, si è tenuto conto della direttiva europea e dell'indirizzo in essa contenuto di limitare la potenzialità dei fucili semiautomatici a canna rigata. Per tale motivo è stato imposto il limite di cinque colpi per i caricatori.

Art. 10-14

Nulla contengono di nuovo rispetto alla situazione già vigente, salvo precisazioni rivolte a semplificarne l'interpretazione.

Art. 18 - Armi da sparo

Per le armi da sparo, in sostanza quelle ad aria compressa, per armi da taglio e per le armi antiche, viene introdotto il principio che esse sono di libera detenzione e che il controllo ed i divieti si spostano sulla fase del loro impiego: esse possono essere detenute liberamente, ma il loro porto fuori dell'abitazione è riservato a chi è munito di una licenza di porto d'armi. Rimane invece libero il trasporto per giustificato motivo e il loro libero impiego in poligoni.

Art. 19 - Armi improprie

Per le armi improprie viene distinto tra le armi improprie in genere, tra cui gli strumenti di lavoro, per cui rimane ferma la vecchia normativa del porto per giustificato motivo, che deve essere consentito anche ai minori. Per archi, balestre, armi da sparo di ridotta potenzialità si precisano i limiti del libero porto da parte di maggiorenni per precisi scopi sportivi.

Art. 20 - Requisiti generali per ottenere licenze in materia di armi

In questo articolo sono stati meglio precisati i requisiti soggettivi necessari per ottenere autorizzazioni in materia di armi, senza però introdurre principi innovativi. Ulteriori limiti sono contenuti nell'art. 43 che stabilisce i poteri del questore circa il diniego e la revoca di licenze, ampliando i casi in cui egli può intervenire.

Art. 22 - Presentazione di domande e denunce

In questo articolo si è cercato di razionalizzare il sistema della presentazione di denunce e domande al fine di facilitare al massimo i rapporti del cittadino con la PA e di avere un miglior controllo sulla circolazione delle armi. I mezzi moderni di comunicazione consentono di stabilire che il cittadino può rivolgersi a qualsiasi ufficio di PS e non solo a quello di residenza. Si è chiarito ciò che già risultava dalla legge sul bollo e cioè che per le comunicazioni e denunce alla PA non è richiesto il pagamento di alcuna imposta di bollo. Ciò dovrebbe invogliare il cittadino a puntuali e tempestive comunicazioni.

Art. 23 - Acquisto di armi

Rimane ferma la necessità di munirsi di nulla osta preventivo per coloro che non siano già in possesso di licenze in materia di armi. Viene introdotta una novità in quanto si è ritenuto ragionevole distinguere la situazione di chi non possiede alcuna arma o alcuna licenza in materia di armi, e che deve quindi essere assoggettato ad un controllo preventivo, da coloro che invece, avendo il possesso un'arma, già risultano avere i richiesti requisiti e la cui eventuale pericolosità non varia in relazione al numero delle armi detenute. Per i primi rimane in vigore la procedura vigente; per i secondi è prevista una procedura semplificata per l'ottenimento del nulla osta e che, comunque, garantisce il controllo della situazione da parte dell'autorità di PS.

Art. 25 - Detenzione e denuncia di Armi

Viene confermata la normativa vigente, con la sola introduzione di facilitazioni per la denuncia, che può essere presentata a qualsiasi ufficio di Ps per l'inoltro a quello competente.

Art. 26 - Collezione

Viene confermata la normativa vigente, con modeste precisazioni dimostrate necessarie nella pratica quotidiana. Siccome si è riscontrato che la maggior parte dei collezionisti non intendono affatto incrementare la loro collezione in modo indiscriminato, ma che si rivolgono verso determinati tipi di armi o, altrettanto spesso, si accontentano di continuare a detenere le armi già possedute, si è disposto che le misure di sicurezza da adottarsi siano strettamente commisurate alle intenzioni del collezionista. Se egli richiede la collezione per alcune pistole e ne limita il numero a dieci, le misure di sicurezza dovranno necessariamente essere diverse rispetto a chi richiede di collezionare fino a

cento pistole; chi richiede di collezionare solo fucili della prima guerra mondiale potrà limitare le misure di sicurezze al minimo.

Art. 28 - Porto d'armi

In questo articolo vengono indicati i requisiti soggettivi e generali per conseguire licenze di porto d'armi, senza particolari innovazioni alla normativa vigente. Si introduce il principio che i soggetti che per ragioni di servizio hanno portato armi, se in possesso dei requisiti soggettivi, e in particolare della certificazione medica di idoneità, possono ottenere licenza di porto per continuare a portarle anche quando in pensione.

Art. 29 - Porto d'armi per difesa personale

In questo articolo si è cercato di risolvere in parte il problema dell'eccessiva discrezionalità dell'autorità di Ps nel rilascio delle licenze di porto d'arma per difesa personale, il che fa sorgere poi nel cittadino escluso il sospetto di favoritismi. Ovvie esigenze di trasparenza richiedono che anche il rilascio di queste licenze avvenga sulla base di norme generali e che il rifiuto della licenza avvenga sempre e solo per concreti e specifici motivi. Si è quindi indicato quali sono le situazioni che legittimano certe categorie di soggetti a richiedere detta licenza. In altro articolo della legge si è poi precisato quali sono le situazioni che consentono all'autorità di Ps di rifiutare il rilascio della licenza.

Art. 31 - Porto per caccia

La norma non contiene particolari innovazioni, salvo la precisazione che la licenza autorizza anche al porto di armi da sparo (armi ad aria compressa) per uso non venatorio. Come già detto all'art. il porto deve avvenire solo per giustificato motivo. E' stato introdotto un comma per chiarire gravi dubbi interpretativi riscontrati nell'applicazione dell'art. 13 della legge sulla caccia. La modifica si adegua alla interpretazione prevalente e già accolta dalla pubblica amministrazione e corregge un errore insinuatosi nel trasferire l'art. 9 della legge 27 dicembre 1977 nr. 968 nell'art. 13 della legge del 1992; infatti in quest'ultima, stando al tenore letterale del testo del comma due, sarebbero consentiti per l'uso venatorio i combinati con canna rigata in cal. 22 a percussione anulare, calibro invece vietato per le armi di cui al primo comma.

Art. 32 - Munizioni

Viene ritoccato il quantitativo di munizioni detenibile introducendo un apposito limite per le cartucce a percussione anulare che vengono usate dai tiratori sportivi in rilevanti quantitativi e rispetto a cui il limite attuale si è rivelato del tutto insufficiente.

Art 43 - Diniego e revoca di licenza

In questo articolo vengono chiariti e precisati i poteri del Questore in ordine al diniego ed alla revoca di licenze in materia di armi.

Art. 44 Destinazione delle armi confiscate.

La vigente normativa che impone la distruzione delle armi confiscate è priva di senso logico in quanto porta sovente alla distruzione di armi di rilevante valore (ad es. fucili da caccia cesellati dal costo di decine di milioni) con perdita per l'erario di centinaia di milioni, ad esclusivo vantaggio dei venditori di armi nuove. Si sono quindi introdotte norme che consentono di vendere le armi regolari nelle aste giudiziarie, di destinare armi sportive alle sezioni del TSN, che altrimenti dovrebbero comperarle nuove con con-

tributi pubblici, di vendere alcune delle armi versate alle direzioni d artiglieria, invece di rottamarle. Si deve considerare che la maggiore parte di queste armi verrebbero acquistate da ditte per la loro disattivazione.

Art. 45 - Tiro a Segno

Viene abolita la carta verde in quanto essa viene sostituita dalla licenza di porto per armi sportive di cui all'art. 32

Art. 47 - Poligoni privati

La norma intende regolare i poligoni di tiro privati, ad esempio presso armerie, o comunali, o comunque non appartenenti al TSN, ed ora del tutto privi di regolamentazione. La normativa si adegua, per analogia a quella per i poligoni del TSN.

Art. 53 e segg - Licenze per attività professionali

Al fine di semplificare le procedure di rilascio, oltre ad uniformare per tutte le modalità di richiesta, viene introdotto il principio che non è l'ufficio ad indicare prescrizioni circa le modalità di sicurezza, ma che è il richiedente ad indicare nella domanda le misure che intende adottare in relazione al tipo di prodotto e ai quantitativo che intende detenere e che può limitare come meglio crede. L'autorità di Ps dovrà quindi controllare solo la congruità delle misure offerte e rimane nella totale responsabilità del richiedente di attenersi ai limiti e parametri indicati. Ciò dovrebbe comportare sicuramente una maggior flessibilità nella gestione delle licenze.

Sanzioni

Cura della presente proposta è di adeguare nel modo migliore la pena all'effettiva pericolosità della condotta avente per oggetto armi. A tal fine è stato introdotto un meccanismo di aggravanti ed attenuanti, non soggette a giudizio di comparazione, che tiene conto delle principali situazioni, cercando di distinguere i comportamenti sicuramente dolosi da quelli che possono essere anche commessi per mancanza di diligenza o puntualità, i comportamenti sicuramente diretti a scopi criminosi da quelli commessi per passione sportiva. Ferme restando le pena già vigenti per i reati più gravi, si è cercato di semplificare le pene per i restanti reati, riducendo alcuni comportamenti di semplice inosservanza formale a infrazione amministrativa e consentendo, per altre infrazioni più lievi la possibilità dell'oblazione. Sanatorie

Al fine di realizzare un compiuto censimento delle armi detenute in Italia, mai realizzato, di inserirle tutte in un archivio informatico e di sapere in futuro esattamente se un'arma è regolare o meno, è necessario procedere ad una vasta sanatoria (che dovrebbe essere l'ultima, se ben attuata) e al rilievo di tutte le armi detenute. A tale scopo è necessario che procedano a denuncia anche coloro che attualmente sono legittimati a non fare la denuncia in ragione della loro qualità personale. E' stata poi studiata una procedura di rilevazione delle armi, il più semplice possibile, che dovrebbe consentire, se ben attuata, di risolvere ogni problema futuro. Infatti da tale data vengono fatti decorrere gli obblighi di immatricolazione e di apposizione di segni distintivi sulle armi che ne siano prive e quindi, successivamente, ogni arma che non sia stata oggetto di rilevamento, e quindi di sanatoria, o che sia priva dei segni distintivi, si potrà presumere di provenienza illecita. Potrà naturalmente verificarsi il caso di rinvenimento di armi, che andranno regolarizzate secondo quanto stabilito dall'apposita norma.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Legge sulle armi e munizioni non costituenti materiale d'armamento

TITOLO I

Definizioni

Art. 1 - Le armi

[1] Le armi si distinguono in:

a) Armi da guerra, regolate dalla legge 9 luglio 1990 nr. 185. Fucili e pistole si considerano da guerra solo se a ripetizione automatica. Sono equiparate alle armi da guerra, le loro parti essenziali, le bombe di qualsiasi tipo e loro parti efficienti, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari. Non si considera parte di bomba il guscio vuoto di bombe disattivate.

b) Armi da fuoco comuni, e cioè fucili e pistole a colpo singolo od a ripetizione non automatica, utilizzando la forza propulsiva della polvere da sparo o di altra materia esplosiva per il lancio di proiettili attraverso una canna. Le armi comuni da fuoco, in relazione al sistema di ripetizione, si distinguono in armi da fuoco ad una o più canne a colpo singolo, armi da fuoco a ripetizione manuale e a tamburo, armi da fuoco semiautomatiche. In relazione al tipo di cartuccia impiegato si distinguono in armi a percussione centrale e armi a percussione anulare. In relazione alla destinazione si distinguono in armi sportive, armi da caccia, armi di altro genere. Arma da fuoco corta è un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm. Arma da fuoco lunga è qualsiasi arma da fuoco avente maggiori dimensioni. Le armi munite di calcio amovibile o ripiegabile vengono misurate senza il calcio amovibile o con il calcio ripiegato. Rientrano tra le armi da fuoco le pistole lancia-artifici da segnalazione (vulgo lanciarazzi) tipo Very in cui l'artificio pirotecnico, contenuto nella cartuccia, viene lanciato attraverso la canna.

c) Armi da sparo comuni, e cioè pistole e fucili utilizzando la forza propulsiva di aria o gas compressi o precompressi o di molle o di altra energia immagazzinata, per la propulsione di un proiettile attraverso una canna.

d) Armi proprie, e cioè gli strumenti da punta o da taglio o contundenti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come baionette, pugnali, stilette, coltelli da lancio, coltelli ad apertura a molla, spade, sciabole, bastoni animati, mazze o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, spruzzatori e bombolette contenenti sostanze irritanti, corrosive o soporifere, shuriken, dispositivi a scarica elettrica. Pugnale è un coltello con lama appuntita e affilata per la maggior parte della sua lunghezza da entrambi i lati. Le armi proprie da punta o da taglio non appuntite o affilate, si considerano armi improprie di cui alla lettera e).

e) Armi improprie sono gli strumenti, anche impieganti munizioni con polvere da sparo, che pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti di lavoro, quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, zoofilo, industriale, sportivo, ludico, ivi compresi coltelli pieghevoli, coltelli a lama fissa o fissabile, archi, balestre, fucili da pesca subacquea, fucili lanciasiringhe, lancia-arpioni, lanciasagole, fucili da cemenzeria, pistole da macellazione, strumenti sparachiodi, nonché fucili o pistole per stand di lunapark collegati stabilmente a compressore od a bombola esterna. Rientrano tra le armi improprie gli strumenti lancia-artifici da segnalazione (vulgo, lanciarazzi) in cui l'artificio non viene lanciato attraverso

so la canna dello strumento. Non rientrano tra le armi improprie i coltelli da tasca con lama, tallone escluso, di lunghezza inferiore a sei centimetri, nonché armi giocattolo a molla o ad aria compressa, archi e balestre per bambini, non destinati, nel loro impiego normale, a lanciare proiettili rigidi o frecce appuntite. Rientrano tra le armi improprie, portabili liberamente a scopo di difesa, gli spruzzatori e le bombolette contenenti esclusivamente una soluzione non superiore all' 8% di capsicina (Oleo-resina Capsicum - OC) in un solvente non infiammabile ed aventi un raggio d'azione non superiore a quattro metri.

f) E' equiparato alle armi improprie ogni oggetto (coltello con lama inferiore a sei centimetri, bastoni acuminati, mazze, catene, martelli, tubi, fionde, bulloni, sfere metalliche, pietre, ecc.) chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo in cui viene portato o trasportato, per l'offesa alla persona. La disposizione non si applica alle aste di bandiere, ai sostegni di cartelli e altri simboli, usati nelle pubbliche manifestazioni, salvo che vengano usati per percuotere o ferire.

Art. 2 - Armi da sparo di ridotta potenzialità

[1] Rientrano nella categoria delle armi improprie, le armi da sparo di ridotta potenzialità, e cioè:

a) pistole e fucili ad aria compressa oppure a gas od aria precompressi di calibro 4,5 mm che imprimono al proiettile una velocità iniziale non superiore a 120 ms e un'energia iniziale non superiore a 4 Joule.

b) pistole e fucili ad aria compressa oppure a gas od aria precompressi di calibro non inferiore a 6 mm, destinati a sparare palline di plastica o gomma rigida (armi soft-air), che imprimono al proiettile una velocità iniziale non superiore a 90 ms e un'energia iniziale non superiore a 1 Joule .

c) pistole e fucili ad aria compressa oppure a gas od aria precompressi di calibro non inferiore a 15 mm, destinati a sparare palline frangibili ripiene di liquido (armi paintball), che imprimono al proiettile una velocità iniziale non superiore a 100 ms e un'energia iniziale non superiore a 13 Joule. La canna deve essere conformata in modo da non consentire lo sparo di oggetti rigidi. I proiettili debbono essere prodotti con materiali biodegradabili e riempiti con prodotti innocui.

Art. 3 - Simulacri di armi

[1] Rientrano tra i simulacri di armi:

a) I giocattoli che per forma ed aspetto possono essere scambiati per un'arma da fuoco vera, antica o moderna.

b) Le armi a salve, quali pistole scaccia cani, da segnalazione acustica, per starter;

c) Le armi rese totalmente inerti

d) Le riproduzioni inerti di armi;

e) Le armi per uso scenico derivate da armi da guerra

[2] La detenzione di armi per uso scenico è consentita ai soggetti autorizzati con licenza del questore e solo per usi professionali, sotto il loro controllo. Le caratteristiche delle modifiche da apportare alle armi per destinarle ad uso scenico verranno determinate con decreto del Ministro dell'Interno.

Art. 4 - Intrasformabilità dei simulacri, delle armi da sparo e degli strumenti impieganti munizioni

[1] Un'arma da fuoco si considera resa inerte quando alle parti essenziali sono state apportate modifiche che le rendono inefficienti o quantomeno inidonee all'impiego di cartucce diverse da quelle a salve. La canna dovrà essere otturata almeno parzialmente. Non è richiesto il bloccaggio delle parti meccaniche. Le modifiche non debbono essere reversibili mediante il solo impiego di attrezzi di uso comune.

[2] I simulacri di armi di cui all'art. 3 lettere a) e b), gli strumenti lanciarazzi, le armi da sparo, anche se di ridotta potenzialità, devono essere fabbricati con l'impiego di tecniche, oppure di accorgimenti, oppure di materiali, che non ne consentano la trasformazione in armi da fuoco mediante il solo impiego di attrezzi di uso comune. Armi da sparo ad aria compressa della tipologia attualmente in uso, si considerano non trasformabili.

Art. 5 - Contrassegno del Banco di Prova

[1] I simulacri di cui all'art. 3, lettere b) e c), gli strumenti lanciarazzi ricaricabili e riproduttori il meccanismo di armi da fuoco, le armi da sparo sia comuni che di ridotta potenzialità, se destinate ad essere poste in commercio, debbono recare, impresso od inciso, apposito contrassegno del Banco di Prova, attestante che essi hanno i requisiti stabiliti all'art. 3 e, per le armi da sparo di ridotta potenzialità, che esse non superano i limiti di velocità ed energia prescritti. Analogo contrassegno deve essere apposto sulle armi per uso scenico.

[2] Il contrassegno è costituito da una marcatura contenente l'anno del rilascio e le lettere BNP/S, per le armi di uso scenico, BNP/I, per le armi inerti e gli strumenti lanciarazzi, BNP/R per le armi da sparo di ridotta potenzialità, BNP/C per le armi comuni da sparo. La grafica del contrassegno verrà stabilita dal Banco di Prova con proprio provvedimento. Il Ministro dell'Interno stabilirà con propri decreti quali contrassegni di paesi stranieri sostituiscano il contrassegno del Banco di Prova.

[3] Il fabbricante o il produttore, prima di mettere in commercio gli oggetti di cui al primo comma, devono presentare un esemplare al Banco di Prova al fine di ottenere l'autorizzazione ad apporre sugli oggetti stessi il prescritto contrassegno. Il Banco di Prova provvede sulla richiesta entro trenta giorni. L' esemplare presentato al Banco di Prova viene ivi conservato per dieci anni.

[4] Le disposizioni del presente articolo si applicano solo alle armi prodotte od importate dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

[5] Simulacri di armi, armi improprie e strumenti lancia-artifizi da segnalazione, non sono soggetti a prova forzata da parte del Banco di Prova.

Art. 6 - Armi antiche

[1] Sono armi antiche quelle efficienti, da fuoco o da sparo, di modello anteriore al 1890, purché prodotte non oltre il 1920, nonché le armi ad avancarica, anche se di produzione moderna. Un'arma antica si considera inefficiente se costruita prima del 1800, oppure quando è inefficiente una qualsiasi sua parte essenziale o il sistema di percussione.

[2] Sono equiparate alle armi ad avancarica quelle, anche se di fabbricazione moderna, che per il caricamento richiedono operazioni separate e successive per il proiettile e la carica di lancio.

Art. 7 - Parti di armi da fuoco

[1] Sono considerate parti di arma da fuoco solo le parti essenziali e cioè, relativamente a fucili e pistole: la canna, l'otturatore, il tamburo, la bascula, il castello, il fusto, in quanto efficienti.

[2] Le parti di arma in corso di lavorazione si considerano essere efficienti nel momento in cui sono assemblabili senza ulteriori operazioni di aggiustaggio.

[3] Sono equiparati alle parti di arma da fuoco i silenziatori, le canne intercambiabili, le canne rigate grezze se munite di camera di scoppio, i riduttori di calibro con canna rigata, i puntatori laser ed i visori notturni predisposti per essere montati su di un'arma da fuoco .

[4] Nel caso che uno stesso modello di arma da fuoco esista sia in versione automatica da guerra che in versione comune, le parti intercambiabili presenti in entrambe le versioni si considerano parti di arma comune.

[5] Per canna intercambiabile si intende una canna, di eguali caratteristiche, oppure di diverso calibro e di diversa lunghezza, che può essere scambiata con quella originariamente montata dall'arma, senza operazioni di aggiustaggio. Un'arma può essere munita di più canne intercambiabili.

Art. 8 - Alterazione di armi

[1] E' vietato:

a) alterare le dimensioni di un'arma comune in modo da trasformarla da arma lunga in arma corta;

b) alterare il meccanismo di ripetizione di un'arma in modo da consentirne in funzionamento automatico;

c) alterare un'arma comune in modo da renderla scomponibile e più facilmente occultabile;

d) alterare un'arma antica in modo da consentire l'impiego di munizioni o cariche diverse da quelle originariamente previste;

e) alterare uno strumento impiegante munizioni, o un'arma da sparo di ridotta potenzialità, o un simulacro di arma, in modo da trasformarli in un'arma da fuoco o da sparo;

f) cancellare il numero di matricola di un'arma da fuoco;

g) aumentare la capacità dei serbatoi delle armi di cui all'art. 9, comma 2.

[2] E' consentito modificare il calibro di un'arma da fuoco in altro calibro consentito o accorciare la canna di un fucile a canna liscia di non più di 12 centimetri, purché l'arma rientri nella misura stabilita per le armi lunghe e la modifica venga denunciata.

[3] E' vietata la detenzione di armi alterate. Si considerano non alterate le armi detenute legittimamente all'entrata in vigore della presente legge, purché munite di matricola.

[4] Non costituisce comunque alterazione di armi il montaggio di accessori quali canne intercambiabili, anche di diverso calibro purché consentito, congegni di mira e di puntamento di qualsiasi tipo, variatori di strozzatura, freni di bocca, rompifiamma, visori notturni, serbatoi mobili (caricatori) di diversa capacità rispetto a quello originariamente previsto, contrappesi, ecc.

[5] Le disposizioni del presente articolo non si applicano a chi è munito di licenza di fabbricazione di armi in relazione alle operazioni di studio o sperimentazione ed alle operazioni eseguite secondo le leggi vigenti ed alle armi detenute da musei pubblici o privati.

Art. 9 - Armi proibite

[1] Sono armi proibite, le armi da guerra e gli oggetti ad esse equiparati all'art. 1, nonché le armi da fuoco comuni camuffate sotto forma di altro oggetto e le armi con silenziatore stabilmente incorporato.

[2] I fucili semiautomatici a canna rigata a percussione centrale sono consentiti purché il serbatoio (vulgo caricatore), anche se rimane invariato l'aspetto esteriore, venga internamente ridotto in modo irreversibile a contenere non più di cinque cartucce.

[3] Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle armi già legalmente detenute o caricate su registri di P.S. Nelle denunce di cessione di esse dovrà essere fatta espressa menzione dell'Ufficio presso cui erano denunciate o del registro su cui esse erano in carico.

Art. 10 - Munizioni

[1] Sono munizioni da guerra quelle destinate al caricamento di armi da guerra. Sono munizioni comuni tutte le altre.

[2] Le munizioni per armi comuni da fuoco a canna rigata possono essere munite solamente di proiettile di piombo nudo oppure di piombo parzialmente o totalmente incamiciato oppure di proiettile finemente frangibile, antirimbalo. Il Ministro dell'Interno può, con propri decreti, autorizzare proiettili con diversa struttura o di diversi materiali, ove richiesto dall'evoluzione della tecnica. Sono comunque vietate per l'uso civile le munizioni autopropellenti e le munizioni, sia per arma a canna liscia che a canna rigata, munite di proiettile incendiario, tracciante, a carica esplosiva, di acciaio, blindato a nucleo duro perforante, o contenente sostanze lacrimogene, velenose o comunque dannose per la persona.

[3] Le armi corte portate per difesa personale non possono impiegare munizioni con proiettili espansivi a punta cava.

[4] Le munizioni per armi comuni da fuoco che sono dello stesso calibro di munizioni impiegate in armi da guerra, si considerano comuni purché munite di proiettile di tipo consentito a norma del secondo comma. I componenti di queste munizioni (bossolo, anche se recante diciture eguali a quelle che compaiono sulle munizioni militari, proiettile di tipo consentito ed innesco) si considerano comunque appartenenti a munizioni comuni.

[6] Le cartucce comuni o da guerra non si considerano più munizioni se inerti per vetustà, oppure se è inerte o mancante l'innesco o la carica di lancio, se il bossolo è perforato, se è deformato in modo da non essere camerabile, se manca il proiettile. Si considerano comunque inerti le cartucce originali prodotte prima del 1890.

[7] Le munizioni a salve, ivi comprese quelle che proiettano sostanze lacrimogene, le munizioni per uso industriale e gli artifici pirotecnici per lanciarazzi, seguono il regime delle armi o degli strumenti a cui sono destinati.

[8] Ai fini della presente legge la polvere da sparo e gli inneschi sono equiparati alle munizioni. Non rientrano tra le munizioni i bossoli non innescati, i proiettili, i bossoli ed i proiettili già esplosi, siano essi riferibili a munizioni comuni o a munizioni da guerra

Art. 11 - Armi da caccia e sportive

[1] Sono armi da caccia tutte le armi da fuoco comuni lunghe, eccetto quelle sportive.

[2] Sono armi sportive:

a) quelle comuni da fuoco classificate come sportive prima della entrata in vigore della presente legge; il Ministero dell'Interno provvederà entro 60 giorni dall'entrata in vigore

a) pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale l'elenco completo delle armi a canna rigata già classificate come sportive.

b) le armi comuni da fuoco lunghe a percussione anulare.

c) le armi comuni da fuoco corte munite di mire regolabili e canna di lunghezza superiore a 105 mm.

d) le armi comuni da fuoco lunghe munite di diottra o di congegni di mira oppure con calciatura particolare che ne rendono evidente la normale destinazione al tiro sportivo.

e) le armi da bench-rest.

[3] Il Ministro dell'Interno, con propri decreti ed a richiesta di una federazione sportiva affiliata al CONI, dichiara sportivi altri tipi di armi richieste da particolari sport ed aventi particolari caratteristiche che ne rendano evidente la normale destinazione all'uso sportivo.

Art. 12 - Immatricolazione delle armi da fuoco

[1] Le armi comuni da fuoco e le armi ad avancarica di produzione moderna, prodotte od importate dopo il 1924 debbono recare impresso in modo indelebile un numero progressivo di matricola; quelle prodotte od importate dopo il 1° ottobre 1980 debbono recare inoltre la sigla o il marchio del produttore. Un numero progressivo diverso, anche solo per l'aggiunta di lettere o simboli, deve essere impresso sulle canne intercambiabili. Il Banco nazionale di Prova provvede all'apposizione del proprio marchio, a norma della propria legge istitutiva e delle convenzioni internazionali, sulle armi che ne debbono essere munite.

[2] Se un'arma è dotata di più canne fra di loro intercambiabili, quella eventualmente priva di numero di matricola deve essere la canna montata in origine sull'arma.

[3] Qualora manchino i segni distintivi di cui ai commi precedenti sulle armi prodotte all'estero, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.

[4] E' vietata la detenzione di armi clandestine, prive cioè della matricola o del marchio del produttore, se prescritti.

[5] E' vietato porre in commercio armi prive del marchio del Banco Nazionale di Prova o di un Banco straniero riconosciuto, se prescritto.

[6] Le armi e le canne legalmente detenute all'entrata in vigore della presente legge o regolarizzate nel termine di cui all'art. 76 e munite di numero di matricola, si presumono regolari per quanto concerne gli altri segni distintivi.

[7] Le armi prodotte od importate dopo la scadenza del termine di cui all'art. 76 e munite di canna amovibile, debbono recare il numero di matricola sia sulla canna che sul fusto o castello dell'arma.

Art. 13 - Definizione di porto e trasporto di arma

[1] Per porto di un'arma si intende il portarla fuori della propria abitazione e relative appartenenze, senza l'osservanza di quelle modalità previste per il trasporto di armi, in modo che essa sia facilmente e rapidamente utilizzabile al fine di offendere o minacciare. Si realizza il porto di un'arma da fuoco o da sparo anche se la stessa è scarica e se il detentore non porta con sé le munizioni.

Le armi corte debbono essere portate in modo non appariscente, salvo che da coloro che le portano in ragione del servizio svolto.

[2] Si ha mero trasporto dell'arma se essa è smontata o confezionata in modo da non essere facilmente e rapidamente utilizzabile, come in un apposito contenitore chiuso o le-

gato o in un involucri sigillato; essa deve inoltre essere scarica e le munizioni devono essere separatamente confezionate.

[3] Sono appartenenze di un'abitazione le cantine, i garages, i giardini e gli orti recintati, le stalle, i fienili, i magazzini e altri analoghi luoghi; non sono appartenenze le parti comuni condominiali di un edificio.

Art. 14 - Definizione di acquisto di arma

[1] Ai fini della presente legge per acquisto di arma si intende il ricevere il possesso di un'arma a qualunque titolo.

TITOLO II

Regime delle armi

Art. 15 - Armi da guerra e armi proibite

[1] Le armi da guerra e le armi proibite, le munizioni da guerra, le munizioni di tipo proibito, fatto salvo quanto stabilito dalle norme per le forze armate e di polizia e i servizi di sicurezza, possono essere detenute solo da soggetti muniti di autorizzazione alla loro costruzione, dai fabbricanti di munizioni e dai musei pubblici e privati.

[2] L'autorità giudiziaria può affidare temporaneamente a periti balistici, per l'esecuzione di perizie ed esperimenti, armi da guerra, armi proibite, armi clandestine, armi alterate, e relative munizioni, anche di tipo proibito.

[3] Le armi da guerra e proibite, già legalmente detenute da privati a norma della precedente legislazione, in forza di licenza di collezione, continuano ad essere detenute, ma possono essere trasferite solo per successione a causa di morte, per versamento al Ministero della difesa o per cessione agli altri soggetti di cui al primo comma. Le licenze di collezione in corso di validità diventano permanenti e gratuite.

[4] L'erede, il privato, l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi, è tenuto a darne avviso entro sette giorni al Ministero dell'Interno ed a chiedere il rilascio di apposita licenza o autorizzazione a conservarle.

[5] E' vietata la detenzione di ordigni e bombe carichi.

[6] Le prescrizioni della presente legge e del Testo Unico di Pubblica Sicurezza non si applicano alle armi, munizioni ed esplosivi appartenenti alla Forze Armate ed ai Corpi armati dello Stato ed ai servizi di sicurezza.

Art. 16 - Armi comuni da fuoco

[1] Le armi comuni da fuoco possono essere detenute solo dalle persone in possesso dei prescritti requisiti e debbono essere denunziate.

[1] E' consentito detenere senza licenza di collezione dieci armi comuni da fuoco lunghe e dieci armi da fuoco sportive lunghe o corte, nonché cinque armi corte di altro genere.

[3] Le armi da fuoco possono essere portate fuori dalla propria abitazione e sue appartenenze, solo da chi è munito di una delle licenze per il porto di arma di cui agli articoli successivi.

Art. 17 - Pistole lancia-artifizi pirotecnici

[1] Le pistole lanciarazzi tipo Very di cui all'art. 1 lett. b), e relative munizioni, possono essere liberamente acquistate da maggiorenni possessori di natanti, dietro esibizione al cedente dei documenti del natante, e da soggetti maggiorenni che svolgono attività di soccorso alpino o di soccorso civile, dietro esibizione al cedente di attestazione dell'ente

o associazione da cui dipendono. Esse non debbono essere denunziate e possono essere portate solo per lo specifico impiego cui sono destinate. Esse possono essere liberamente trasportate.

[2] Se viene meno il titolo di legittimazione alla libera detenzione, esse debbono essere denunziate a norma dell'art. 25.

[3] La vendita di pistole lanciarazzi è consentita anche all'interno dei porti, da parte dei fornitori navali.

Art. 18 - Armi da sparo comuni, armi antiche ed armi proprie

[1] Le armi comuni da sparo, le armi antiche e quelle ad esse equiparate, le armi proprie, sono di libera detenzione e non debbono essere denunziate. Esse possono essere liberamente trasportate a norma dell'art. 13, per giustificato motivo.

[2] Per giustificato motivo si intende ogni razionale motivazione la quale, in base alle circostanze di tempo e di luogo, in base alla persona agente e all'attività che essa svolge, rende credibile e verosimile che lo strumento o l'arma non vengano portati in vista di un uso illecito

[3] L'importazione ed esportazione delle armi di cui al presente articolo è libera, salvo per le armi da fuoco di produzione moderna equiparate a quelle antiche, l'obbligo della punzonatura da parte di un Banco di Prova riconosciuto e l'obbligo di recare un numero di matricola.

[4] Le armi da sparo e le armi antiche e quelle ad esse equiparate, possono essere portate ed usate fuori della propria abitazione e relative appartenenze, solo da chi è munito di licenza di porto d'arma da fuoco; ne è libero il porto e l'uso all'interno dei poligoni di tiro, pubblici o privati, in conformità alla normativa vigente e inoltre, limitatamente alle armi comuni da sparo, ne è libero l'uso negli stand di tiro a segno in fiere e lunapark, sotto il diretto controllo del gestore e del personale autorizzato.

[5] E' vietato il porto delle restanti armi proprie. Il ministero dell'Interno può autorizzare con propri decreti gli agenti di pubblica sicurezza riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907 nr. 690 a portare durante il servizio le armi di cui al presente comma.

Art. 19 - Armi improprie e armi di ridotta potenzialità

[1] Le armi improprie e le armi di ridotta potenzialità sono di libera detenzione e trasporto.

[2] Le armi improprie possono essere portate da chiunque, anche se minore di 18 anni, fuori della propria abitazione e relative appartenenze solo per giustificato motivo, salvo quanto disposto nei commi seguenti.

[3] Archi, balestre, fucili da pesca subacquea, armi comuni da sparo e armi di ridotta potenzialità, possono essere usati al di fuori dell'abitazione e sue pertinenze, solo da maggiorenni e solo in luoghi non abitati, per l'esercizio di attività ludica o sportiva. Restano ferme le disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria con l'arco. Nei periodi e luoghi in cui le leggi venatorie vietano di cacciare, è consentito portare archi e balestre solo se la natura dei luoghi e le circostanze di fatto, quali la mancanza di selvaggina, la presenza di più persone, la presenza di agenti venatori, l'esistenza di un poligono appositamente attrezzato, ecc., sono tali da far praticamente escludere la possibilità di usarli per cacciare. Gli archi e le balestre debbono essere trasportati in apposita custodia.

[4] Chi ha meno di 18 anni e più di 12 anni d'età può maneggiare archi, armi da sparo e armi di ridotta potenzialità nei luoghi ove si svolge con essi attività sportiva, osservata l'eventuale normativa vigente e sotto il controllo di una persona maggiorenne.

TITOLO III

Le attività

Art. 20 - Requisiti generali

[1] Ogni cittadino in possesso dei prescritti requisiti ha diritto di detenere armi comuni da fuoco nel numero consentito e per scopi leciti.

[2] Non può detenere armi da fuoco e quindi svolgere attività che ne comportano la detenzione:

a) chi è minorenni;

b) chi si sia dichiarato obiettore di coscienza;

c) chi ha subito condanna penale, anche patteggiata, alla pena della reclusione superiore ad tre mesi per delitto non colposo, o alla pena della reclusione in qualunque misura per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, oppure per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, incendio, porto abusivo di arma, detenzione di arma clandestina o proibita o di esplosivi, spaccio di droga;

d) chi ha riportato condanna anche patteggiata a pena detentiva per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

e) chi rientra tra le persone indicate nell'art. 18 della legge 22 maggio 1975 nr. 152 sulla tutela dell'ordine pubblico;

e) chi ha riportato due condanne, anche patteggiate, a pena detentiva per ubriachezza o guida in stato di ebbrezza;

f) chi sia stato diffidato dal questore da meno di un anno, chi è sottoposto ad altra misura di prevenzione e colui contro il quale pende un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;

h) chi è affetto da malattie o da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità d'intendere e di volere;

i) chi è interdetto o inabilitato;

l) chi fa uso di sostanze stupefacenti o è alcolizzato;

[3] Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto dei reati estinti a seguito di sospensione condizionale della pena o di patteggiamento oppure dei precedenti estinti per avvenuta riabilitazione.

[4] E' garantito il diritto delle persone portatrici di minorazioni fisiche di svolgere attività sportiva e venatoria con armi.

Art. 21 - Tasse di concessione governativa

[1] In tutti i casi in cui è previsto il pagamento di una tassa di concessione governativa, il versamento della tassa deve avvenire solo quando l'organo competente a rilasciare la licenza ha comunicato l'accoglimento della domanda; la presentazione della attestazione dell'avvenuto pagamento è condizione per il ritiro della licenza.

Art. 22 - Procedura generale per la presentazione di domande all' Autorità di pubblica sicurezza

[1] Le domande rivolte ad ottenere le autorizzazioni in materia di armi, le denunce e comunicazioni prescritte dalla presente legge, possono essere presentate ad un qualun-

que ufficio di pubblica sicurezza o a qualunque stazione dei Carabinieri per l'inoltro all'ufficio competente. In caso d'urgenza o di rifiuto a riceverle, gli atti possono essere trasmessi via telegramma o fax all'ufficio competente, con esatta individuazione del mittente e dell'oggetto, e devono essere confermati di persona, o mediante spedizione di dichiarazione scritta con firma autenticata, entro una settimana. La firma degli atti presentati personalmente non deve essere autenticata. Gli atti spediti da parte di titolari di licenze di fabbricazione, commercio e riparazione di armi non debbono essere autenticati. I pubblici uffici non possono richiedere certificati, documenti, esami medici, diversi da quelli espressamente stabiliti nella presente legge.

[2] I termini stabiliti a carico della Pubblica amministrazione per l'evasione delle domande presentate decorrono dalla data di presentazione; se la domanda non è presentata all'ufficio competente, i termini sono aumentati di cinque giorni.

[3] L'ufficio competente provvede poi alle eventuali comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990 nr. 241, salvo che ritenga di accogliere immediatamente la domanda.

[4] Comunicazioni e denunce sono esenti da imposta di bollo.

[5] Il Ministro dell'Interno è tenuto a controllare ed a provvedere affinché le norme della presente legge vengano applicate in maniera uniforme da parte degli uffici periferici.

[6] Contro i provvedimenti del Questore di diniego di licenze od autorizzazioni è sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno, entro trenta giorni. Se il ricorso non viene deciso entro sessanta giorni, si considera respinto. E' sempre ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, contro il provvedimento di diniego o contro il mancato accoglimento del ricorso gerarchico, anche se i provvedimenti non sono definitivi. Resta ferma la normativa sul ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 23 - Acquisto di armi

[1] L'acquisto di armi da fuoco e munizioni è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.

[2] Chi non è già in possesso di armi da fuoco e intende acquistarne, deve richiedere al questore il rilascio del nulla osta all'acquisto ed alla detenzione di armi e munizioni presentando la seguente documentazione:

a) domanda in carta libera contenente l'indicazione del motivo (caccia, sport, difesa, collezionismo, studio, ecc.) per cui il richiedente intende acquistare una o più armi, la dichiarazione di non essere obiettore di coscienza, di non fare uso di sostanze stupefacenti e di non essere alcolizzato. Non è necessaria l'indicazione preventiva del tipo o modello di armi che si intendono acquistare.

b) certificato medico in carta libera rilasciato dal proprio medico curante, e confermato dall'ufficio igiene pubblica dell'USL, o da un medico militare, dal quale risulti che, per quanto a loro conoscenza e risultante dalla visita medica, il richiedente non è affetto da malattie ovvero da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità d'intendere e volere, che non fa uso di droghe e non è alcolizzato. L'interessato non può essere sottoposto a visite mediche specialistiche; in casi di fondato sospetto l'interessato può essere invitato a sottoporsi ad esame del sangue oppure delle urine, oppure ad analogo test non invasivo e di pari costo, per l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti o dello stato di alcolizzato.

[3] Il Questore, accertata l'esistenza degli altri requisiti, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla domanda. Il nulla osta ha la validità di tre mesi ed autorizza all'acquisto, anche in tempi diversi, di armi in tutto il territorio nazionale e al loro trasporto al luogo di detenzione.

[4] Chi già detiene almeno un' arma da fuoco e richiede il nulla osta, dovrà presentare la seguente documentazione:

a) domanda in carta libera contenente l'indicazione del motivo per l'acquisto, la dichiarazione di non fare uso di sostanze stupefacenti, di non essere alcolizzato, la dichiarazione di non aver subito condanne penali ostative.

b) copia in carta libera dell'ultima denuncia delle armi già detenute.

[5] Le false dichiarazioni sono punite a norma dell'art. 74

[6] Il questore rilascia il nulla osta entro sette giorni. Solo in caso di fondato sospetto, basato su concreti elementi, il questore, con provvedimento motivato, può richiedere che l'interessato presenti un nuovo certificato medico. In tal caso il termine di sette giorni decorre dalla presentazione del certificato.

[7] Chi è già in possesso di una licenza di collezione di armi comuni o di porto di armi, oppure è autorizzato per legge a portare armi, può acquistare armi e munizioni senza nulla osta, esibendo la licenza in suo possesso o il documento di identità attestante la sua qualifica.

Art. 24 - Acquisto di armi per corrispondenza

[1] Alle persone residenti nello Stato non è consentito l'acquisto di armi da fuoco o di munizioni commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia titolare di licenze industriali o commerciali o di riparazione in materia di armi o che abbia ottenuto specifico nulla osta a norma dell'art. 23. Il venditore deve dare comunicazione della spedizione, e nello stesso giorno, all'ufficio di PS del luogo in cui risiede.

Art. 25 - Detenzione di armi

[1] Chiunque acquista un'arma da fuoco o parti di arma, deve farne denuncia indirizzata alla questura o al commissariato di pubblica sicurezza ovvero, nei comuni ove questi uffici mancano, alla stazione dei Carabinieri, del luogo in cui l'arma verrà detenuta, entro tre giorni dalla ricezione dell'arma.

[2] La denuncia, in carta libera e in duplice copia, deve contenere le generalità del denunziante, il luogo in cui l'arma verrà detenuta, l'identificazione dell'arma mediante indicazione del tipo di arma, del calibro, e, se esistenti, del numero di matricola, del fabbricante e del modello, la provenienza dell'arma. La denuncia deve contenere l'indicazione del numero complessivo di armi che già si detengono, anche se detenute in luoghi diversi.

[3] Con le stesse modalità deve essere denunciato il trasferimento definitivo delle armi in altro luogo di detenzione soggetto alla competenza di un diverso ufficio di PS o di una diversa stazione dei Carabinieri ed ogni analogo trasferimento temporaneo che si sia protratto per oltre tre mesi.

[4] La denuncia può essere presentata ad un qualunque ufficio di pubblica sicurezza o a qualunque stazione dei Carabinieri per l'inoltro all'ufficio competente. L'ufficio che riceve la denuncia appone un timbro di ricevuta su entrambe le copie e ne restituisce una al presentatore.

[5] Sono esenti dall'obbligo della denuncia le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per le armi detenute nei luoghi espressamente destinati allo scopo e purché esse siano registrate in registri previamente vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza.

[6] Sono esenti da denuncia i titolari di licenze che impongono l'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, in relazione alle armi oggetto delle registrazioni.

Art. 26 - Licenza di collezione di armi da fuoco

[1] Chiunque intenda detenere armi corte da fuoco in numero superiore a quello indicato nell'art. 16 deve munirsi preventivamente di licenza di collezione, rilasciata dal questore. La licenza è permanente, non è soggetta a rinnovo e non contiene l'elencazione delle armi già detenute o da collezionare. La licenza è titolo permanente, valido per l'acquisto di armi a norma dell'art. 23.

[2] La domanda deve indicare il numero massimo di armi che si intendono collezionare e se eventualmente il richiedente intende limitare la collezione a particolari tipi di armi; deve essere accompagnata dal certificato medico di cui all'art. 23, se il richiedente non è già in possesso di armi. Nella domanda deve essere indicato quali dispositivi di sicurezza (impianti di allarme, oppure blindatura dei serramenti, oppure approntamento di armadi corazzati) saranno adottati nei locali in cui le armi verranno custodite.

[3] Il questore rilascia la licenza entro trenta giorni indicando il dispositivo di sicurezza da adottare, commisurato al numero di armi collezionabili e agli eventuali tipi di armi indicati dal richiedente. Le armi non possono essere collezionate prima dell'approntamento dei dispositivi di sicurezza. Per modificare il numero massimo di armi detenibili o il loro tipo, se indicato, occorre rivolgere al questore nuova domanda per l'eventuale prescrizione di diverse misure di sicurezza.

[4] La licenza può essere revocata, oltre che per il venir meno dei requisiti soggettivi, anche per la mancata adozione o il volontario o colposo mancato uso delle misure di sicurezza prescritte.

[5] Le armi acquistate debbono essere denunziate con le modalità di cui all'art. 25 e con l'indicazione che si tratta di armi da considerare inserite in collezione. Il passaggio di armi da fuori collezione in collezione, e viceversa, deve egualmente essere denunziato prima del passaggio.

[6] Le armi in collezione possono essere usate solo in poligoni pubblici e privati, per il tiro o per sperimentazione.

Art. 27 - Acquisto di armi per eredità

[1] In caso di morte di una persona che deteneva o collezionava armi da fuoco, l'erede o comunque la persona che viene a trovarsi nella detenzione delle armi ed eventuali munizioni, deve, entro quindici giorni, comunicare il decesso della persona con le modalità prescritte per la denuncia delle armi e chiedere di essere autorizzato all'acquisto delle armi a norma dell'art. 23. Fino al rilascio del nulla osta le armi rimangono affidate alla custodia di chi ha presentato la denuncia.

[2] Se non ritiene di acquistare le armi può indicare altra persona, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 che si assume la custodia delle armi. Se nessuna persona si assume la custodia delle armi, queste vengono consegnate per la custodia all'ufficio di PS o alla stazione dei Carabinieri competente.

[3] L'autorità di pubblica sicurezza che in qualsiasi modo viene a conoscenza dell'esistenza di armi già appartenute a persona defunta o scomparsa e non regolarizzate a norma del comma precedente, provvede ad assumerne la custodia a norma dello stesso comma.

[4] Le armi così consegnate o ritirate e non reclamate dagli eredi entro un anno, vengono devolute allo Stato e versate alla Direzione di artiglieria oppure vendute all'asta giudiziaria, a norma dell'art. 44.

[5] Le norme del presente articolo si applicano per analogia al tutore, al curatore o all'esercente la patria potestà che diviene responsabile della custodia di armi di proprietà di persona interdetta, inabilitata o di minore età.

Art. 28 - Licenze di porto di armi

[1] Il porto di armi è consentito a chi è in possesso di licenza di porto d'armi per difesa personale o per guardie giurate o per uso sportivo o per uso venatorio, secondo quanto disposto negli articoli successivi.

[2] Le predette licenze vengono rilasciate dal questore a chi ne faccia richiesta e sia in possesso, oltre che dei requisiti previsti all'art. 20 per l'acquisto di armi:

a) del certificato di idoneità fisica; il certificato ha la stessa durata di validità della licenza.

b) del certificato di abilità all'uso e maneggio di armi da fuoco lunghe e corte rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale. Il certificato ha validità perenne.

[3] L'abilità al maneggio di armi è presunta nei soggetti che già sono, o sono stati, titolari di licenza di porto d'armi, di fabbricazione, commercio o riparazione di armi o che abbiano prestato servizio, anche di leva, nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi della Polizia di Stato e Penitenziaria, della Guardia di Finanza, della Guardia Forestale. Il Ministro dell'Interno potrà individuare con propri decreti altre categorie di soggetti per cui si presume l'abilità al maneggio di armi.

L'abilità al maneggio delle armi è presunta nei confronti di coloro che sono autorizzati al porto di armi per legge.

[4] Le licenze di porto d'armi abilitano all'acquisto di armi e di munizioni e loro componenti.

[5] Le licenze di porto d'armi abilitano al trasporto di armi comuni da fuoco in numero non superiore a sei pezzi e al trasporto di parti di armi.

[6] Il personale dei corpi di polizia con qualifica di ispettore, o superiore, espletanti funzioni di polizia, i prefetti e viceprefetti, i direttori delle carceri, gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali e sottufficiali dell'arma dei Carabinieri, gli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, i magistrati di ruolo della giustizia ordinaria ed amministrativa, i giudici di pace, i pubblici ministeri onorari, hanno facoltà di portare, senza licenza, armi corte o lunghe ai fini della difesa personale, con tutte le facoltà previste per chi è in possesso della licenza stessa. Sono fatti i salvi i limiti imposti dai regolamenti di corpo. Il Ministro dell'Interno potrà individuare con propri decreti altre categorie di soggetti aventi titolo a portare armi per legge.

[7] Ai soggetti sopra indicati, collocati a riposo e non colpiti da provvedimento di destituzione, decadenza o dispensa dal servizio, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, il questore, a domanda, rilascia licenza di porto d'arma corta e lunga per difesa personale, gratuita.

[9] Gli agenti di pubblica sicurezza riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907 nr. 690, o da disposizioni speciali, gli appartenenti ai corpi o servizi di polizia municipale, possono portare, senza licenza, le armi di cui sono muniti a norma dei rispettivi regolamenti. A domanda, e salvo che ostino gravi motivi, il questore rilascia loro licenza gratuita per il porto di arma corta per difesa personale per i periodi in cui non sono in servizio.

Art. 29 - Licenza di porto d'armi per difesa personale

[1] E' rilasciata, salvo che ostino gravi motivi, licenza di porto d'armi per difesa personale ai seguenti soggetti, purché non già autorizzati a portare armi senza licenza:

a) a chi presta servizio effettivo nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi della Polizia di Stato e Penitenziaria, della Guardia di Finanza, della Guardia forestale e agli ufficiali ed ex ufficiali delle Forze Armate;

b) a chi ha prestato servizio nei corpi di cui alla lettera a) ed è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

b) ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici territoriali i quali, per il tipo di incarico rivestito, sono soggetti a rischio di rapina, aggressione o vendetta;

c) agli ex appartenenti ai servizi di sicurezza;

d) a chi, per l'attività svolta, è soggetto a rischio di rapina, rapimento o aggressione, come, ad esempio, porta valori, orafi, rappresentanti di gioielli, tassisti, industriali, commercianti, periti giudiziari, medici legali;

e) ai titolari di licenza di fabbricazione, commercio e riparazione di armi, ai loro rappresentanti e commessi; in questo caso la licenza autorizza anche al porto di armi quale campionario.

f) ad altri soggetti i quali, per valutazione discrezionale del questore, si trovino nella necessità di difendere la propria persona o i propri familiari o i propri beni, o per particolari situazioni familiari o ambientali o per minacce subite.

[2] Chi richiede la licenza di porto d'armi deve esporre nella domanda il motivo della richiesta ed allegare, oltre ai documenti comprovanti l'attività svolta o il titolo di legittimazione, la documentazione, in carta libera, di cui al precedente art. 28.

[3] La licenza ha la validità di cinque anni dalla data di rilascio ed è soggetta a rinnovo annuale su domanda dell'interessato. Questi, nella domanda deve dichiarare sotto personale responsabilità, che permangono tutti i requisiti e le condizioni che hanno giustificato il rilascio della licenza e allegare la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa. Non è richiesta la presentazione di nuova documentazione.

La scadenza annuale, se è stata tempestivamente presentata la domanda di rinnovo, non sospende la validità della licenza sino al provvedimento di diniego o di revoca notificato all'interessato; se la domanda di rinnovo non è respinta entro trenta giorni, si considera accolta.

[4] Il Ministero dell'Interno, di propria iniziativa o su richiesta degli altri Ministeri interessati, può determinare con propri decreti le categorie di persone che, a causa dell'esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta o cessata, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa.

[5] La licenza consente:

a) il porto di armi da fuoco corte, da difesa o sportive, e di armi comuni da sparo lunghe e corte sino ad un massimo di tre;

b) Il porto, inoltre, di armi da fuoco lunghe durante l'esercizio delle attività di tiro in poligoni pubblici o privati, in conformità alla normativa vigente.

Art. 30 - Licenza di porto d'armi per guardie giurate

[1] La licenza di porto d'armi per difesa personale per guardie giurate è rilasciata dal questore a chi sia titolare di decreto di nomina a guardia giurata particolare, ma è assoggettata ad una tassa di concessione governativa di misura ridotta. Si applicano ad essa tutte le disposizioni di cui agli artt. 28 in quanto non diversamente disposto.

[2] Il rinnovo annuale è subordinato al possesso del decreto di nomina a guardia giurata e alla certificazione da parte di una sezione del tiro a segno nazionale che l'interessato

nel corso dell'anno precedente ha svolto proficuamente almeno cinque ore di allenamento al tiro.

[3] La licenza rimane automaticamente sospesa in caso di licenziamento, fino alla revoca del decreto di nomina od alla riassunzione in servizio.

[4] La licenza consente:

- a) il porto di armi da fuoco corte, da difesa o sportive, e di armi comuni da sparo lunghe o corte, sino a un massimo di tre;
- b) il porto, solo per ragioni di servizio e durante l'espletamento del servizio, ivi compreso il percorso per entrare in servizio e il ritorno al luogo di custodia delle armi, di armi lunghe da fuoco; sono fatti salvi gli eventuali divieti contenuti nelle leggi venatorie e stabiliti per le guardie giurate che esplicano servizio di vigilanza venatoria o comunque in aperta campagna;
- c) Il porto, inoltre, di armi da fuoco lunghe durante l'esercizio delle attività di tiro entro campi o poligoni di tiro pubblici o privati, in conformità alla normativa vigente;

Art. 31 - Licenza di porto d'arma per uso venatorio

[1] La licenza di porto d'arma per uso venatorio è rilasciata dal questore a chi ne faccia richiesta. Si applicano ad essa tutte le disposizioni di cui agli art. 28 in quanto qui non diversamente disposto. Il questore rilascia la licenza entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; l'accoglimento della domanda viene immediatamente comunicato all'interessato il quale viene invitato al versamento della tassa di concessione governativa, delle tasse venatorie e dell'assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge sulla caccia, e al ritiro del documento, previa dimostrazione degli avvenuti pagamenti.

[2] Le tasse venatorie non sono dovute se il richiedente espressamente dichiara di voler utilizzare la licenza solo all'estero. La licenza viene rilasciata in tal caso con l'espressa dicitura "Valida per cacciare in territorio italiano solo se accompagnata dalla ricevuta del pagamento delle tasse venatorie".

[3] La licenza ha validità di cinque anni e non necessita di rinnovo annuale; il titolare deve, alla scadenza annuale, versare le tasse di cui ai commi precedenti e allegare la prova dell'avvenuto pagamento alla licenza. In caso di mancato pagamento della tassa di concessione governativa, la validità della licenza è sospesa fino all'effettuazione del pagamento; dal momento del pagamento decorre l'ulteriore anno di validità della licenza.

[4] La licenza consente:

- a) il porto di armi da fuoco lunghe il cui uso venatorio è consentito sul territorio dello Stato in forza delle vigenti leggi sulla caccia.
- b) il porto di armi comuni da sparo lunghe o corte, sino a un massimo di tre;
- c) il porto di armi da fuoco di ogni genere all'interno di campi o poligoni di tiro pubblici o privati, durante l'esercizio delle attività di tiro;
- d) il porto di armi improprie per uso venatorio;

[5] I commi da 1, 2 e 4 dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 nr. 157 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna o canne ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12, anche a ripetizione manuale o semiautomatica, purché il serbatoio sia limitato a non contenere più di due cartucce, nonché con fucile con canna ad anima rigata a ripetizione manuale o semiautomatica impiegante cartucce di calibro non inferiore al 5,6 mm (o 22 centesimi di pollice) e, congiuntamente, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 ed eventuale serbatoio limitato a non più di cinque colpi. Il serbatoio si considera limitato quando la ridu-

zione non è eliminabile prontamente sul terreno di caccia. Il cacciatore non può usare sul terreno di caccia più di due fucili.

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e, congiuntamente, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri, nonché l'uso dell'arco della balestra e del falco.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo serbatoio sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

Art. 32 - Licenza di porto di armi per uso sportivo

[1] La licenza di porto d'arma per uso sportivo è rilasciata dal questore a chi ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'art. 28 in quanto qui non diversamente disposto. Il questore rilascia la licenza entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

[2] La licenza non è soggetta a pagamento di tassa di concessione governativa, ha validità di cinque anni e non necessita di rinnovo annuale.

[3] La licenza consente il trasporto di armi da fuoco e da sparo, lunghe e corte, sino a un massimo di sei pezzi, a campi e poligoni di tiro, sia pubblici che privati, e il porto delle armi entro detti luoghi, in conformità alla normativa vigente.

Art. 33 - Acquisto di munizioni e polvere da sparo

[1] Il legittimo detentore di armi da fuoco può acquistare e detenere fino ad un massimo complessivo di 200 cartucce a percussione centrale per arma corta, di 300 cartucce a percussione centrale per arma lunga a canna rigata, di 1500 cartucce per armi a canna liscia, di 1500 cartucce a percussione anulare e fino ad un massimo di due chilogrammi di polvere da sparo e cinquemila inneschi. Cartucce tradizionalmente usate in armi corte si considerano per arma corta anche se occasionalmente impiegabili in armi lunghe. Nel numero delle cartucce sono ricomprese quelle che il detentore abbia caricato privatamente.

[2] Il questore può autorizzare tiratori sportivi, con comprovate esigenze di allenamento, certificate dall'associazione sportiva a cui il tiratore è iscritto, a detenere fino al quadruplo dei quantitativi sopra indicati.

[3] L'acquisto di munizioni, polvere ed inneschi è regolato, per quanto non stabilito nel presente articolo, dall'art. 23.

[4] Chi già detiene un'arma da fuoco può comperare le cartucce relative all'arma, o polvere da sparo, esibendo all'armiere la denuncia dell'arma e un valido documento d'identità.

[5] Chi è in possesso di nulla osta all'acquisto di armi o munizioni, di licenza di collezione di armi o di una licenza di porto d'armi, può acquistare cartucce di ogni tipo consentito, anche non relative alle armi detenute.

[6] L'acquisto di cartucce e di polvere da sparo deve essere denunciato con le stesse modalità previste per la denuncia delle armi, entro una settimana dall'acquisto. La denuncia non deve essere fatta se le munizioni acquistate vengono consumate tutte entro tale termine oppure se trattasi di cartucce per fucile a canna liscia.

Art. 34 - Cessione di armi o munizioni da parte di privato

[1] Il privato che cede armi da fuoco o munizioni o polvere da sparo ad altro privato, deve farne denuncia, con le modalità di cui all'art. 25, indicando nella denuncia le carat-

teristiche dell'arma ceduta, i quantitativi e la natura delle munizioni e della polvere, la data della consegna, le generalità dell'acquirente, il documento da cui le ha rilevate, il titolo che legittimava l'acquirente all'acquisto, l'ufficio a cui l'arma o le munizioni erano state denunciate.

[2] I produttori, importatori e commercianti che cedono armi o munizioni ad altri, oltre alle prescritte registrazioni, debbono inviare settimanalmente all'autorità di PS l'elenco delle armi e dei cessionari.

[3] E' vietato cedere armi o munizioni a persone non legittimate al loro acquisto. E' vietato ai privati di cedere munizioni ricaricate.

[4] I periti balistici iscritti negli albi dei periti giudiziari a norma dei codici di procedura civile e penale sono autorizzati all'acquisto ed alla detenzione temporanea di munizioni per fucili o pistole da guerra e di munizioni con proiettile di tipo proibito, nel numero massimo di 25 cartucce per ogni calibro, al fine di studio e sperimentazione. L'acquisto di dette munizioni devono essere denunciato entro tre giorni e le munizioni debbono essere utilizzate o versate entro il termine di tre mesi.

Art. 35 - Custodia delle armi e delle munizioni

[1] La custodia delle armi da fuoco e da sparo, delle munizioni e della polvere da sparo deve essere avvenire con ogni diligenza, nell'interesse della sicurezza pubblica al fine di evitarne il furto e lo smarrimento. E' vietato comunque:

a) lasciarle incustodite in roulotte, campers, capanne, barche ed analoghi ricoveri facilmente accessibili;

b) abbandonarle in vista entro autovetture e comunque lasciarle entro autovetture parcheggiate all'aperto in tempi e luoghi che rendano prevedibile il furto dell'arma o del veicolo.

[2] E' vietato inoltre:

a) consegnare o lasciar portare un'arma da fuoco o da sparo o propria a persona minore di quattordici anni o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa, salvo quanto stabilito all'art. 19 per le attività sportive; si considera inesperta la persona che non dà affidamento di saper usare le norme di prudenza che la normale diligenza impone di adottare nel maneggio delle armi;

b) non adottare le cautele necessarie affinché taluna delle persone indicate nella lettera a) giunga ad impossessarsi di esse agevolmente;

c) portare un'arma lunga da fuoco carica ove vi sia adunanza o concorso di persone;

[3] Il furto o lo smarrimento di armi da fuoco o da sparo o di loro parti deve essere denunciato immediatamente al più vicino ufficio di polizia o dei carabinieri, anche telefonicamente o via fax e la denuncia va verbalizzata entro tre giorni.

Art. 36 - Uso delle armi da fuoco e da sparo

[1] E' vietato, salvo che in caso di stato di necessità o di legittima difesa:

a) sparare con armi da fuoco all'aperto in luogo abitato; è consentito l'esercizio del tiro a segno con armi comuni da sparo in luogo abitato, in zone appositamente delimitate;

b) sparare con armi da fuoco o da sparo, da una distanza inferiore ad una volta e mezza la gittata massima, in direzione di immobili, fabbricati e stabili altrui, adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; in direzione di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; in direzione di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a fune; in direzione di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree de-

limitate e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nei periodi di utilizzazione; in direzione di porti, pontili e attracchi ove si trovino persone o natanti;

c) sparare all'aperto nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro altrui;

d) sparare all'aperto a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.

[2] Chi spara all'aperto o in poligoni al chiuso, deve comunque prestare la massima diligenza nel scegliere luoghi in cui non si creino pericoli per terzi, non si disturbino il riposo e le occupazioni delle persone, non si arrechino danni all'ambiente. Nei periodi e luoghi in cui le leggi venatorie vietano di portare armi da caccia cariche è consentito sparare con armi da fuoco o da sparo solo se la natura dei luoghi, le circostanze di fatto, la natura delle armi, sono tali da far praticamente escludere la possibilità di sparare a selvaggina.

[3] Sui mezzi di trasporto pubblico è consentito il porto delle sole armi corte; le armi lunghe possono essere solo trasportate. Restano ferme le disposizioni che regolano il porto di armi sugli aerei.

[4] E' vietato portare armi di qualsiasi genere, simulacri di armi e strumenti atti ad offendere, in riunioni pubbliche quali comizi, cortei, spettacoli sportivi a squadre, anche da parte di chi è munito di licenza. Non si considerano riunioni pubbliche gli spettacoli cinematografici e teatrali e le riunioni in cui, per la loro natura, non è prevedibile l'eccitazione degli animi. Il divieto di porto di simulacri di armi non si applica a coloro che partecipano ufficialmente alla riunione con costumi o divise folcloristiche o storiche di cui l'arma faccia parte.

Art. 37 - Rinvenimento di armi

[1] Chiunque rinviene un'arma da fuoco o da sparo deve segnalare immediatamente il rinvenimento al più vicino ufficio di polizia o dei carabinieri, e poi consegnare l'arma, indicando se desidera ottenerne la restituzione. Se non viene identificato il legittimo proprietario, o se l'arma non deve essere sequestrata quale corpo di reato, l'arma diviene di proprietà del rinventore che l'acquiesce o ne dispone a norma della presente legge.

[2] Se l'arma è priva di matricola e deve esserne munita, il rinventore può chiederne l'invio a sue spese al Banco di Prova per la regolarizzazione.

Art. 38 - Comodato e locazione di armi

[1] E' vietato il comodato di armi da fuoco e di loro parti salvo che si tratti di armi da caccia o sportive o di pistole lanciarazzi.

[2] Il comodato di armi che superi la durata di una settimana deve essere comunicato da chi le cede, oppure, in alternativa, da chi le riceve, e prima della scadenza della settimana, all'ufficio presso cui l'arma è denunciata, con le modalità di cui all'art. 25; con le stesse modalità deve essere comunicata la restituzione dell'arma. Chi riceve l'arma o le armi deve essere legittimato all'acquisto di armi a norma dell'art. 23.

[3] Il divieto di comodato di cui al primo comma non si applica nel caso in cui il comodato avvenga nell'ambito di poligoni di tiro pubblici o privati. Per il comodato di armi da tiro da parte delle sezioni del tiro a segno nazionale a loro iscritti è sufficiente l'annotazione nei registri della sezione e non è necessaria la comunicazione di cui al comma precedente.

[4] Il divieto di comodato, ferme le disposizioni di cui al comma 2, non si applica nel caso in cui il comodato avvenga per motivi di studio e sperimentazione a favore dei seguenti soggetti, in possesso dei requisiti per l'acquisto di armi:

a) periti balistici iscritti negli albi dei periti giudiziari a norma dei codici di procedura civile e penale;

b) periti nominati dall'autorità giudiziaria, per la durata del loro incarico;

c) collaboratori e redattori di riviste specializzate nel settore delle armi, la cui attività di collaborazione ordinaria nel campo delle armi moderne o della ricarica sia attestata da dichiarazione del direttore responsabile della rivista;

[5] Non si configura il comodato in tutti i casi in cui l'arma viene consegnata ad un soggetto obbligato alla tenuta del registro giornaliero delle operazioni, purché la consegna venga ritualmente registrata.

[6] La locazione di armi è equiparata al comodato.

Art. 39 - Importazione ed esportazione definitiva di armi

[1] E' vietato esportare od importare armi comuni da fuoco e loro parti essenziali senza licenza del questore.

[2] La domanda di esportazione od importazione, redatta in carta libera e diretta al Questore del luogo di partenza o, rispettivamente, di destinazione delle armi, deve contenere le generalità del richiedente, l'eventuale indicazione della ditta che rappresenta, l'indicazione della persona o ditta a cui le armi sono destinate o da cui provengono, l'indicazione del marchio, modello, calibro e quantità delle armi. La domanda per la licenza di importazione deve indicare il motivo della richiesta. Per le armi da esportare deve essere inoltre indicato il numero di matricola, se esse ne debbono essere munite.

[3] La licenza viene rilasciata gratuitamente dal Questore entro dieci giorni ed ha la validità di tre mesi. Le licenze non utilizzate, o utilizzate in parte, debbono essere restituite all'ufficio che le ha rilasciate. Il richiedente che deve essere autorizzato anche al trasporto delle armi può presentare una domanda congiunta.

[4] Le armi debbono essere obbligatoriamente presentate ad un ufficio doganale il quale, per le armi in esportazione, controlla l'effettiva uscita delle armi dal territorio dello Stato e, per le armi in importazione, controlla che esse corrispondano a quelle per cui è stata rilasciata la licenza. Le armi che debbono essere regolarizzate mediante modifiche o apposizione di contrassegni diversi da quello di prova del Banco di Prova, possono essere avviate, per le necessarie operazioni, con licenza temporanea di importazione, ad una fabbrica di armi presso cui verranno sdoganate quando regolarizzate. Le armi prive del punzone di un Banco di Prova riconosciuto vengono inviate, a spese dell'importatore, al Banco di Prova. Le armi rifiutate dall'importatore o che risultano non regolarizzabili, o non regolarizzate, vengono rispediti al paese di destinazione a richiesta e spese dell'importatore o, in mancanza di richiesta, vengono versate alla Direzione d'Artiglieria.

[5] Le armi destinate all'esportazione sono esentate dalla prova presso il Banco di Prova.

Art. 40 - Importazione ed esportazione temporanea di armi comuni da fuoco

[1] I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza licenza, di armi da fuoco, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola. Con decreto del Ministro per l'Interno sono determi-

nate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse. Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente tre mesi. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi dei residenti.

[2] Le armi, all'ingresso e all'uscita dal territorio dello Stato, debbono essere presentate ad un ufficio di polizia di frontiera per il controllo.

[3] Il Ministro dell'Interno o, su sua delega, il questore della provincia di confine, può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate, purché sussistano tra i due Stati condizioni di reciprocità.

[4] Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l'Interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.

[5] Con decreto del Ministro per l'Interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.

[6] Chi intende recarsi a bordo di una nave battente bandiera italiana con armi al suo seguito, deve denunziarne lo spostamento dal luogo di detenzione prima della partenza e le deve immediatamente presentare al comandante della nave il quale decide in modo insindacabile circa le modalità di custodia, porto ed uso a bordo della nave. Al termine del viaggio deve essere denunziato il rientro delle armi nel luogo di detenzione. La presente disposizione non si applica ai natanti da diporto.

[7] Sono fatte salve le disposizioni delle Comunità europee.

Art. 41 - Trasporto e spedizione di armi

[1] Salvi i casi e nei limiti in cui il trasporto viene effettuato dal titolare di licenze in materia di armi che abilitano anche al loro trasporto, chiunque intende trasportare armi da fuoco oppure deve spedirle, deve richiedere licenza al questore.

[2] La domanda in carta libera è presentata al questore del luogo in cui si trovano le armi e deve contenere le generalità del richiedente, l'eventuale indicazione della ditta che rappresenta, l'indicazione della persona o ditta a cui le armi sono destinate, l'indicazione dei prescritti segni di identificazione e la quantità delle armi. Nella domanda deve essere indicato il modo in cui le armi verranno trasportate o spedite.

[3] Il questore rilascia gratuitamente la licenza entro dieci giorni, stabilendo eventuali misure di sicurezza, in relazione alla natura e al numero delle armi. Non sono richieste particolari misure di sicurezza per la spedizione delle armi a mezzo posta, a mezzo ferrovia o a mezzo trasportatore autorizzato in via permanente al trasporto di armi. La licenza ha la validità di tre mesi e deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata, se non utilizzata o utilizzata solo in parte.

[4] Il questore può rilasciare licenza permanente di trasporto con mezzo proprio ai fabbricanti, commercianti e riparatori di armi da fuoco, o loro rappresentanti o dipendenti, stabilendo le eventuali misure di sicurezza e le modalità di comunicazione del trasporto, in relazione al numero e tipo di armi per cui è richiesta la licenza.

Art. 42 - Trasporto e spedizione di parti di armi

[1] Parti di armi da fuoco possono essere trasportate senza licenza dal titolare di licenze in materia di armi che abilitano anche al loro trasporto. Chi non è munito di tali licenze deve presentare al Questore avviso di trasporto o spedizione in carta libera, almeno tre giorni liberi e non festivi prima dell'inizio del trasporto o prima della spedizione, e contenente le indicazioni di cui all'articolo precedente.

[2] Il trasporto o la spedizione possono avvenire con qualunque mezzo. E' vietato spedire o trasportare con lo stesso mezzo tutte le parti di un'arma, di tal che sia possibile ricomporla durante il trasporto.

Art. 43 - Diniego e revoca delle licenze relative ad armi da fuoco o munizioni

[1] Il questore ordina con provvedimento scritto e motivato che le armi da fuoco e le munizioni detenute da un soggetto vengano immediatamente consegnate per la custodia al più vicino ufficio di polizia o dei carabinieri oppure a persona legittimata all'acquisto di armi e scelta dall'interessato, quando accerta che sono venuti meno i requisiti soggettivi che legittimano la detenzione. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

[2] Il questore può, valutata la gravità dei fatti, l'esito delle prime indagini e tenuto conto della pena prevedibilmente irrogabile, ordinare la consegna delle armi e delle munizioni a carico di persona assoggettata alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione in carcere, o che comunque è imputata per reati i quali, in caso di condanna, comporterebbero il venir meno dei prescritti requisiti. Il provvedimento è revocato, anche d'ufficio, se l'indagato viene prosciolto o se il suo comportamento risulta di minor gravità.

[3] Il questore può ordinare la consegna delle armi e delle munizioni a carico di persone nei cui confronti è stata applicata provvisoriamente una misura di sicurezza o che sono state ricoverate per trattamento sanitario obbligatorio in reparto psichiatrico o che sia stata segnalata al questore per consumo di sostanze stupefacenti.

[4] In qualunque momento il questore il quale abbia motivo di ritenere che una persona in possesso di armi non goda più dei richiesti requisiti psicofisici, può ordinare che lo stesso presenti il certificato medico di cui al secondo comma lett. b) art. 23, entro quindici giorni. Se sussistono urgenti e gravi motivi può ordinare l'immediato ritiro delle armi fino alla presentazione del certificato.

[5] Negli stessi casi e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il questore provvede alla revoca o alla sospensione delle licenze di porto d'armi.

[6] Il questore può negare, con provvedimento motivato, il diritto di detenere armi o licenze in materia di armi, a persone, pur se in possesso dei prescritti requisiti, che esercitino la prostituzione, o prive di stabile dimora, o che comunque tengano una condotta di vita tale da non garantire sicura affidabilità nella custodia o nell'uso di armi, oppure che risultino frequentare persone pregiudicate, tossicodipendenti, sottoposte a misure di prevenzione, che esercitano la prostituzione o prive di stabile dimora, che abbiano partecipato a tumulti o ad azioni violente collettive, anche di tipo sportivo.

Art. 44 - Destinazione delle armi confiscate o versate

[1] Le armi e le munizioni confiscate a norma dell'art. 240 C.P. o comunque rinvenute o versate, vengono:

a) versate alla Direzione d'artiglieria se trattasi di armi da guerra o proibite, di armi alterate, di armi clandestine, di munizioni;

b) consegnate allo UITS, tramite la locale sezione, se trattasi di armi sportive destinabili agli scopi sociali.

c) vendute all'asta giudiziaria secondo la normativa sui corpi di reato. L'elenco delle armi antiche è inviato, almeno 15 giorni prima della vendita all'asta, alla locale Sovrintendenza per i beni artistici, la quale può richiedere la devoluzione delle armi di interesse museale.

[2] Le Direzioni di artiglieria procedono annualmente alla vendita all'asta, per lotti non inferiori a 500 pezzi, delle armi comuni da fuoco loro comunque versate, purché non alterate o di tipo proibito. Le armi prive dei prescritti contrassegni possono essere cedute solo a fabbricanti che provvederanno a regolarizzarle entro sessanta giorni. Le sezioni del TSN possono richiedere la cessione gratuita di armi sportive che non potranno essere rivendute, ma solo utilizzate nei poligoni o concesse in comodato ai soci.

[3] Le armi e le munizioni confiscate, o comunque versate, di ogni tipo, possono essere richieste dal Ministero di Grazia e Giustizia o dal Ministero dell'Interno per essere destinate, a scopo di studio o di sperimentazione, a laboratori balistici pubblici o a musei criminologici. Se le armi sono prive di numero di matricola, e ne debbono essere munite, verranno inviate, a cura dell'ente destinatario, al Banco di Prova per la regolarizzazione.

[4] Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza o alle Direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte o vendute senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal Sovrintendente per i beni artistici competente per territorio. Le armi riconosciute di interesse storico o artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla Sovrintendenza delle gallerie competente.

Art. 45 - Aste pubbliche non giudiziarie

[1] Nelle aste pubbliche non possono essere vendute armi da guerra o proibite, armi alterate, armi clandestine.

[2] Chi gestisce la vendita deve tenere il registro delle operazioni giornaliere e osservare le disposizioni sul commercio e la cessione delle armi.

Art. 46 - Vigilanza sulle attività di tiro a segno

[1] Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del questore, da rilasciarsi previo accertamento dell'abilità al maneggio delle armi. L'abilità è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge. Gli altri soggetti dovranno produrre certificazione rilasciata da una Sezione attestante la particolare competenza nel campo del maneggio delle armi per il tiro a segno. La licenza è permanente e gratuita.

[2] I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

b) l'inventario delle armi in dotazione, con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro e con indicazione della provenienza;

c) il registro delle operazioni giornaliere per il carico e scarico delle munizioni consegnate ai soci per le esercitazioni, nonché per la registrazione delle cessioni o dei com-

dati di armi ai soci; nel registro deve essere indicato il nominativo del socio e il numero e tipo di munizioni consegnate.

d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

[3] Il presidente deve nominare un responsabile della custodia delle armi; in mancanza di tale designazione si presume che responsabile sia il presidente stesso.

[4] Gli atti di cui al precedente comma 2 devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali di pubblica sicurezza.

[5] E' abolita la carta di riconoscimento (carta verde) di cui all'art. 76 del Regolamento al TULPS.

Art. 47 - Campi e poligoni di tiro non appartenenti al TSN

[1] Campi e poligoni di tiro non estemporanei debbono essere gestiti sotto la responsabilità di una persona munita della licenza di cui all'art. 46, comma 1. La licenza non è richiesta per coloro che già sono in possesso di licenza di fabbricazione, commercio o riparazione di armi.

[2] Il gestore deve tenere il registro giornaliero, vidimato annualmente dall'autorità di PS, dei tiratori che si sono esercitati, con indicazione delle generalità e degli orari di presenza. L'uso di armi da fuoco è consentito solo a persone munite di una licenza di porto d'armi.

[3] E' vietata la vendita di munizioni, salvo che il gestore sia munito di licenza per il commercio delle armi.

[4] Il gestore deve stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla gestione del poligono, con i massimali previsti per l'assicurazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico.

Art. 48- Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei

[1] Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1° giugno 1939 n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche, devono tenere l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

[2] Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone entro trenta giorni le variazioni al questore. L'inventario deve contenere la descrizione delle armi e l'indicazione della loro provenienza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

[3] I musei indicati nel presente articolo possono detenere, con licenza del Ministero dell'Interno, oggetti di equipaggiamento militare di cui alla legge 9 luglio 1990 nr. 185, armi da guerra, armi proibite, armi alterate e clandestine, campioni di munizioni. Con licenza del questore possono detenere armi comuni da fuoco e divise attualmente in uso alle forze armate italiane o della Nato. Non è soggetta a licenza la detenzione e collezione di altri oggetti di equipaggiamento militare, non soggetti alle disposizioni della legge 9 luglio 1990 nr. 185.

[4] Le licenze sono permanenti e sono rilasciate gratuitamente e in esenzione di bollo. Restano in vigore le licenze attualmente rilasciate.

[5] I musei di cui al presente articolo sono legittimati all'acquisto ed allo scambio, senza licenza, delle armi ed oggetti che sono autorizzati a detenere.

Art. 49 - Collezione di oggetti di equipaggiamento militare

[1] E' proibita la detenzione e collezione di divise attualmente in uso alle forze armate italiane o della Nato, senza licenza del questore. La licenza è gratuita e permanente.

[2] Non è soggetta a licenza la detenzione e collezione di altri oggetti di equipaggiamento militare diversi da quelli indicati al comma primo, salvo che essi ricadano sotto le disposizioni della legge 9 luglio 1990 nr. 185.

Art. 50 - Commissione Consultiva

[1] E' istituita presso il Ministero dell'Interno la Commissione Consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di un rappresentante del Ministero dell'Interno, di quattro del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di uno del CONI in rappresentanza delle associazioni di Tiro, di uno in rappresentanza delle associazioni venatorie, su designazione delle associazioni più rappresentative. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza. Il presidente e i componenti della commissione, sono nominati con decreto del Ministro per l'Interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. [2] La Commissione esprime parere obbligatorio non vincolante su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi da fuoco e da sparo ed alle munizioni, regolate dalla presente legge, ed alle misure di sicurezza ed in particolare sui decreti e provvedimenti del Ministero previsti dalla presente legge, sui ricorsi gerarchici diretti al ministro, sulle circolari da emanarsi in materia di armi.

TITOLO IV

Coordinamento con la normativa della comunità europea

Art. 51 - Classificazione europea delle armi

[1] Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva europea 18 giugno 1991, relativa al controllo della acquisizione e della detenzione di armi, le armi comuni da fuoco si distinguono:

1) armi appartenenti alla categoria B dell'allegato 1 della direttiva e cioè:

a) tutte le armi corte, escluse solamente quelle a colpo singolo a percussione anulare, aventi la lunghezza complessiva di almeno 28 centimetri; le armi munite di calcio amovibile o ripiegabile vengono misurate senza il calcio amovibile o con il calcio ripiegato.

b) le armi lunghe semiautomatiche a canna rigata a più di tre colpi nonché quelle fino a tre colpi, ma in cui il serbatoio non è congegnato in modo da non poter essere sostituito, mediante l'impiego di normali attrezzi, con altro di maggiore capacità;

c) le armi lunghe a canna liscia, a ripetizione e semiautomatiche, la cui canna non supera i 60 cm

d) le armi lunghe e corte semiautomatiche somiglianti ad un'arma automatica.

2) Armi appartenenti alla categoria D dell'allegato 1 della direttiva e cioè le armi lunghe a colpo singolo a canna liscia.

3) Armi appartenenti alla categoria C dell'allegato 1 della direttiva e cioè le restanti armi comuni da fuoco.

[2] Le parti di armi sono classificate nella stessa categoria dell'arma a cui appartengono o a cui sono destinate ad appartenere.

[3] Le armi della categoria B possono essere acquistate in Italia da un cittadino di un altro Stato membro della Comunità solo previo consenso dello Stato di appartenenza. Questo Stato viene informato che un suo cittadino detiene un'arma della categoria B. Inoltre se il cittadino dello Stato membro non è residente in Italia, le armi delle categorie B e C possono essere da lui acquistate solo se egli è stato preventivamente autorizzato al trasferimento verso il suo paese di residenza oppure se egli dichiara di voler detenere l'arma in Italia.

[4] Il precedente comma non si applica all'acquisto di armi appartenenti alla categoria D, rispetto alle quali il cittadino dello Stato membro è equiparato al cittadino italiano.

Art. 52 Carta europea per le armi da fuoco

[1] Ai cittadini italiani che intendono recarsi in altro Stato membro con armi da fuoco, il questore rilascia licenza detta "Carta europea per le armi da fuoco".

[2] La licenza é gratuita ed ha la validità di cinque anni. Sulla licenza sono annotate le armi che il titolare intende usare all'estero.

[3] Se la licenza è richiesta per armi da difesa, il richiedente deve essere in possesso di una licenza di porto d'armi corte valida per il territorio italiano. Se la licenza è richiesta per armi sportive o venatorie è sufficiente che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione di armi.

[4] La licenza, accompagnata da documentazione giustificante il viaggio (inviti, iscrizioni a gare, ecc.) autorizza al trasporto delle armi negli altri paesi membri e l'impiego delle armi delle categorie C e D per usi venatori e delle armi delle categorie B, C, D per usi sportivi.

[5] Il trasporto ed il porto di armi per altri scopi è subordinata all'autorizzazione preventiva dello Stato di destinazione.

[6] Il Ministro dell'Interno stabilirà con propri decreti le modalità di attuazione delle norme del presente titolo.

TITOLO V

Attività professionali

Art. 53 - Licenze ed idoneità tecnica

[1] Per esercitare la fabbricazione, il commercio, la riparazione delle armi comuni da fuoco, delle armi ad avancarica, delle armi antiche, delle armi comuni da sparo, delle loro parti essenziali, nonché di munizioni, anche se a salve e di sicurezza, e di artifici pirotecnici, purché non classificati come di libera vendita, è richiesta la licenza del questore, subordinata all'accertamento dell'idoneità tecnica del richiedente.

[2] L'idoneità tecnica è presunta in coloro che già sono autorizzati a svolgere le attività di cui al comma primo, all'entrata in vigore della presente legge.

[3] Chi intende esercitare la stessa attività in più sedi soggette alla competenza di diverse questure, deve ottenere la licenza da ogni questura interessata.

[4] Le licenze sono soggette a rinnovo quinquennale.

[5] Nelle aziende costituite nella forma di società, la licenza viene rilasciata al legale rappresentante oppure ad altro soggetto da lui delegato che si assume ogni responsabilità per quanto concerne l'osservanza delle norme delle leggi in materia di armi e l'osservanza delle norme tecniche concernenti la loro produzione, riparazione, custodia.

Art. 54 - Certificato di idoneità tecnica

[1] Al fine di accertare l'idoneità tecnica è costituita presso ogni Questura del capoluogo di regione, o di provincia per le provincie autonome, una commissione tecnica composta:

- da un funzionario della polizia di Stato esperto in diritto delle armi, che la presiede;
- da un funzionario dei ruoli tecnici della polizia di Stato esperto in balistica;
- da un esperto nominato dalla locale Sezione del Tiro a Segno Nazionale;
- da un rappresentante designato dalla associazione di categoria professionale per cui viene richiesta la licenza; in mancanza dell'associazione o della designazione, il rappresentante viene nominato dalla Camera di Commercio tra coloro che in regione già sono in possesso della richiesta licenza o di una delle licenze di cui al precedente articolo.

[2] Per ogni componente il questore nomina un sostituto. I componenti rimangono in carica tre anni e possono essere confermati.

[3] La Commissione si riunisce per lo svolgimento dell'esame entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

[4] La Commissione accerta, mediante esame orale, se il richiedente ha sufficiente conoscenza della normativa in materia di armi, della normativa tecnica e adeguate conoscenze professionali relative all'attività che intende svolgere.

[5] Il certificato d'idoneità è rilasciato immediatamente ed ha validità perenne. Chi non supera l'esame può presentare una nuova domanda dopo che siano trascorsi almeno tre mesi.

Art. 55 - Rilascio delle licenze

[1] Non può ottenere le licenze di cui al presente titolo chi non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 20

[2] La domanda di rilascio della licenza deve essere presentata al Questore e deve indicare:

- l'attività, o le attività, che si intendono svolgere;
- i tipi di armi e di prodotti esplosivi che si intendono trattare;
- il numero massimo di armi e di prodotti esplosivi che si intendono detenere nel luogo o nei luoghi in cui l'attività verrà svolta;
- il tipo di macchinario impiegato;

Alla domanda deve essere unita, in carta non bollata, una planimetria dei luoghi in cui l'attività si svolgerà e una relazione indicante le misure di sicurezza che verranno adottate, sia per evitare sottrazione di armi e materiali esplosivi, che per evitare esplosioni accidentali di questi ultimi.

[3] Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Questore provvede ad acquisire il parere vincolante della Commissione tecnica di cui al precedente articolo, integrata con il comandante dei Vigili del fuoco del capoluogo di regione, o suo delegato, sulla congruità delle misure di sicurezza; la Commissione, ove non ritenga congrue le

misure proposte, indica le misure da adottarsi. La Commissione può convocare il richiedente per concordare le suddette misure di sicurezza.

[4] Le licenze di fabbricazione e commercio di armi sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa annuale; la licenza di riparazione di armi è esente dalla tassa.

[5] Il questore rilascia la licenza entro trenta giorni dalla ricezione del parere della Commissione. La licenza ha validità di cinque anni. Per il rinnovo della licenza, anche se rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, non è richiesto un nuovo parere della commissione tecnica, salvo che vengano modificati i locali o aumentato il numero delle armi o il quantitativo delle materie esplodenti detenibili. Se la domanda di rinnovo è presentata prima dello scadere del quinquennio, la licenza conserva validità fino al provvedimento di rinnovo o di diniego.

[6] Le licenze di cui al presente titolo non assorbono eventuali licenze, autorizzazioni, controlli, previsti da altre leggi per la prevenzione degli infortuni, per la sicurezza sul lavoro, per la tutela dell'ambiente, per l'esercizio del commercio e simili.

[7] L'aumento nel numero massimo di armi o del quantitativo di materie esplodenti che si intendono detenere deve essere preventivamente autorizzato dal questore, con le medesime modalità sopra stabilite.

[8] Il Ministero dell'Interno provvederà a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i parametri tecnici generali per le misure di sicurezza da osservare in relazione ai tipi di armi ed esplodenti e ai loro quantitativi.

Art. 56 - Revoca delle licenze

[1] Le licenze di cui al presente titolo possono essere revocate, oltre che per il venir meno dei requisiti soggettivi, anche per la mancata adozione o il volontario mancato uso delle misure di sicurezza prescritte.

[2] Il questore può, valutata la gravità dei fatti, l'esito delle prime indagini e tenuto conto della pena prevedibilmente irrogabile, sospendere cautelamente le licenze se il titolare viene assoggettato alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione in carcere, o comunque è imputato per reati i quali, in caso di condanna, comporterebbero il venir meno dei prescritti requisiti. La sospensione è immediatamente revocata in caso di archiviazione degli atti o proscioglimento, anche con provvedimento non definitivo.

Art. 57 - Rappresentanti del titolare

[1] Il titolare di una licenza può condurre la fabbrica, il deposito, l'officina di riparazioni, il magazzino o il negozio di vendita mediante uno o più rappresentanti.

[2] Costoro debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 e del certificato di idoneità tecnica.

[3] Il titolare presenta la domanda per l'approvazione dei rappresentanti al questore. Il questore rilascia l'approvazione entro trenta giorni. Il provvedimento di approvazione viene allegato alla licenza e rimane valido fino alla scadenza di questa.

Art. 58 - Commessi del titolare

Il titolare della licenza può dare incarico ai propri commessi di trasportare le armi a clienti che risiedono nella stessa provincia o nelle provincie confinanti o di ritirare armi da costoro.

I commessi che non siano muniti di licenza di porto d'armi, debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 e devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento che è vidimata dal questore e ritirata dal titolare dopo la consegna delle armi.

Art. 59 - Registro giornaliero

[1] Il titolare di una delle licenze previste dal presente titolo deve tenere un registro delle operazioni giornaliere, vidimato dalla questura prima della sua messa in uso e contenente:

- l'indicazione delle armi, parti essenziali di armi e munizioni che ha prodotto o ricevuto e che si trovano quindi a sua disposizione;
- l'indicazione dello scarico delle armi, parti essenziali di armi e munizioni comunque cedute o asportate ed uscite quindi dalla sua disponibilità;
- l'indicazione delle generalità delle persone da cui ha ricevuto o a cui ha consegnato le armi o le munizioni;

[2] Il registro può essere tenuto con metodi informatici.

[3] La registrazione di operazioni singole dovrà avvenire immediatamente. La registrazione di operazioni cumulative dovrà iniziare lo stesso giorno in cui esse vengono poste in essere e proseguire nei giorni lavorativi successivi compatibilmente con gli orari lavorativi dell'azienda. E' consentito tenere separati registri per le armi e per le munizioni e materie esplodenti.

[4] Il titolare della licenza può, a norma del titolo III e con i limiti ivi previsti, adibire ad uso personale, e quindi portare, trasportare ed usare, le armi regolarmente caricate sul registro, se munito delle necessarie licenze di porto, senza bisogno di annotare l'asportazione sul registro. Se egli consuma munizioni caricate sul registro, deve annotarne lo scarico. Armi e munizioni personali, non caricate sul registro, sono soggette alle norme di cui al titolo III. Il comodato di armi deve essere annotato sul registro. La consegna di armi e munizioni a commessi per il trasporto, deve essere annotata sul registro.

Art. 60 - Fabbricazione delle armi

[1] Per fabbricazione di armi si intende:

- a) la costruzione di armi o di parti essenziali di armi, sia partendo dal materiale grezzo che da parti semilavorate;
- b) la produzione di una serie di canne rigate.
- c) la trasformazione di armi al fine di demilitarizzarle, di disattivarle, di trasformarle in simulacri di arma o in armi di uso scenico.

[2] Non è richiesta la licenza di fabbricazione per la produzione di parti semilavorate da cedere a soggetti in possesso di licenza di fabbricazione.

[3] Non è richiesta la licenza di fabbricazione per la produzione di parti non essenziali, di parti in legno, di accessori, minuterie e fornimenti.

[4] La licenza di fabbricazione di armi implica la licenza a riparare armi, a commerciarle ed a portarle per difesa personale. Il fabbricante che intenda vendere al minuto armi, dovrà approntare idoneo locale secondo la normativa prevista per le armerie.

Art. 61 - Riparazioni di armi

[1] Per riparazione di armi si intende ogni operazione diretta a eliminare guasti di un'arma o di sue parti essenziali o ad adattarle alle esigenze del suo detentore, salvo le

operazioni di cui all'articolo precedente. Il riparatore può procedere ad operazioni di disattivazione di armi.

[2] Il riparatore può, per conto di un fabbricante d'armi, procedere ad operazioni di assemblaggio di armi, e ad operazioni di manutenzione, di trattamento termico, di rifinitura estetica, ecc.

[3] La licenza di riparazione autorizza il riparatore al trasporto delle armi da riparare o riparate nonché a trasportarle ed usarle in campi o poligoni di tiro, anche privati, per la loro prova.

[4] Il titolare di licenza di riparazione di armi è autorizzato a detenere, annotando le operazioni di acquisto e di utilizzazione sul registro giornaliero, fino a cinquemila cartucce, fino a cinque chilogrammi di polvere da sparo e fino a cinquemila inneschi, per la prova delle armi.

[5] Il riparatore non può ricevere armi proibite.

[6] Il riparatore che esegue su di un'arma operazioni che ne alterino caratteristiche distintive, ed in particolare il calibro, rilascia al detentore dell'arma dichiarazione con l'indicazione della variazione e con l'indicazione che essa deve essere comunicata entro una settimana all'autorità presso cui l'arma è denunciata. La modifica viene annotata sul registro giornaliero.

[7] Se le operazioni di riparazione comportano l'alterazione o la cancellazione della matricola, l'arma deve essere inviata al Banco di prova per l'apposizione di una nuova matricola. L'arma riparata deve essere inviata al Banco di prova, per la prova forzata, se è stata montata una nuova canna non già sottoposta a prova.

Art. 62 - Commercio di armi

[1] Per commercio delle armi si intende ogni attività professionale rivolta all'acquisto, alla vendita, all'esportazione, all'importazione di armi da fuoco e da sparo e loro parti essenziali, di pistole lanciarazzi, di armi antiche efficienti, di polvere da sparo, di munizioni comuni e loro componenti, di munizioni a salve e di sicurezza di ogni genere, di artifici pirotecnici e prodotti affini negli effetti esplodenti.

[2] Non sono soggette a licenza le attività di intermediazione, promozione, acquisizione, e simili, che non comportano la materiale detenzione dei prodotti.

[3] Il titolare della licenza di commercio può compiere sulle armi operazioni di pulizia e manutenzione, di taratura, piccole riparazioni, sostituzioni di parti, montaggi di accessori e simili. La licenza per il commercio di armi implica l'autorizzazione a portarle.

Titolo VI Sanzioni

Art. 63 - Aggravante speciale del fatto grave

[1] Le pene stabilite per reati previsti dalla presente legge, escluso quello di cui all'art. 66, e quelle previste da altre leggi in materia di armi, sono raddoppiate in tutti i casi in cui il reato è commesso da persona priva dei requisiti di cui alle lettere c), d), f) dell'art. 18 oppure se il reato è commesso per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto ovvero la impunità di un altro reato, oppure se il reato è commesso dal latitante o dall'evaso. Nei casi in cui è prevista alternativamente la pena dell'arresto o dell'ammenda, si applica la pena dell'arresto.

[2] L'aggravante non può essere elisa mediante giudizio di comparazione con attenuanti o diminuenti. Si tiene comunque conto delle diminuzioni di cui all'articolo che segue, da effettuare sulla pena calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo.

Art. 64 - Attenuante speciale del fatto lieve

[1] Le pene stabilite per i reati previsti dalla presente legge sono diminuite

a) di un terzo quando il reato ha per oggetto armi da caccia a canna liscia, armi da caccia a ripetizione manuale, armi a percussione anulare, armi sportive e relative munizioni.

b) fino a due terzi quando, per la qualità o quantità delle armi da fuoco e delle munizioni, si può ragionevolmente ritenere che il reato avente per oggetto le armi, non fosse commesso al fine di commettere delitti di altra natura.

c) fino a due terzi, quando l'autore del reato di porto d'armi illegale era in possesso di una licenza di porto per altri tipi di armi;

d) fino a due terzi, quando l'autore del reato di porto d'armi illegale era in possesso di idonea licenza scaduta di validità quinquennale da meno di sei mesi;

e) fino a due terzi quando il reato di porto d'arma illegale è stato commesso da persona munita di licenza di porto di armi per uso sportivo;

[2] Le singole ipotesi non sono cumulabili fra di loro.

Art. 65 - Armi da guerra ed esplosivi

[1] Chiunque senza licenza fabbrica o introduce nello Stato o raccoglie o pone in vendita o cede materialmente, a qualsiasi titolo, armi da guerra o parti di esse efficienti, munizioni da guerra efficienti, esplosivi micidiali di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

[2] Chiunque illegalmente detiene o trasporta quanto indicato al comma primo è punito con la reclusione da uno a otto anni.

[3] Chiunque illegalmente porta fuori della propria abitazione e delle sue appartenenze le armi, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati al comma primo è punito con la reclusione da due a dieci anni.

[4] Non si considerano esplosivi micidiali la polvere da sparo fino a due chili, purché non confezionata in ordigno, gli inneschi per cartuccia, la miccia a lenta combustione, gli artifici pirotecnici fino a venticinque chilogrammi. Sono sempre considerati micidiali i detonatori e gli esplosivi primari.

Art. 66 - Pubblico disordine mediante armi

[1] Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla pubblica sicurezza o di manifestare odio razziale, espone corpi di arma da fuoco, fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.

[2] Chiunque distrae dalla prevista destinazione o comunque detiene armi da guerra o comuni da fuoco o esplosivi al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque uno dei reati previsti dagli artt. 422-437 CP o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 CP è punito con la reclusione da 5 a 12 anni.

Art. 67 - Armi comuni da fuoco

[1] Chiunque illegalmente fabbrica, introduce nello Stato, cede materialmente armi comuni da fuoco, è punito con la reclusione da due ad otto anni.

[2] Chiunque detiene senza averne fatto denuncia armi comuni da fuoco è punito con la reclusione da otto mesi a sei anni.

[3] Chiunque porta senza licenza fuori della propria abitazione o del luogo di legittima detenzione, e relative appartenenze, un'arma comune da fuoco, è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.

[4] Chiunque omette di denunciare il trasferimento definitivo del luogo di detenzione delle armi è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione.

[5] Chiunque si reca con armi a bordo di navi in violazione delle norme di cui all'art. 40, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[6] Chiunque detiene armi clandestine è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 68 - Munizioni e materie esplodenti

[1] Chiunque illegalmente importa, cede materialmente o detiene munizioni, polvere da sparo od inneschi o altri esplosivi non micidiali, o li detiene in misura superiore a quella consentita, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a un milione e cinquecentomila.

[2] Chiunque detiene munizioni con proiettile di tipo vietato, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a un milione.

Art. 69 - Porto di armi antiche , armi proprie, armi improprie

[1] Chiunque porta, all'infuori dei casi previsti, armi antiche o armi proprie, armi comuni da sparo, è punito con la pena dell'arresto da due mesi ad un anno oppure dell'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

[2] Chiunque porta, all'infuori dei casi previsti, armi improprie, armi da sparo di ridotta potenzialità, è punito con la pena dell'arresto da un mese ad un anno oppure dell'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

Art. 70 - Porto di simulacri di armi al fine di commettere reati

[1] Chiunque porta un simulacro di arma oppure un'arma da sparo avente l'aspetto di un'arma da fuoco al fine di commettere reati, oppure le usa per commettere un reato, è punito con la pena da sei mesi a due anni di reclusione.

[2] La pena è aumentata se il fatto è commesso con un oggetto o un'arma da sparo simulante un mitra o una pistola mitragliatrice.

[3] In tutti i casi in cui il porto o l'uso di un'arma costituisce elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato, il reato è integrato o aggravato, anche se l'autore ha impiegato solo un simulacro di arma o un'arma da sparo avente l'aspetto di un'arma da fuoco.

Art. 71 - Armi alterate

Chiunque altera un'arma o detiene armi alterate è punito con la reclusione da uno ad otto anni.

Art. 72 - Infrazioni del collezionista

[1] Chiunque detiene senza licenza di collezione armi in numero superiore a quello consentito, per non più di tre armi in eccedenza, è punito con la sanzione amministrativa da

lire duecentomila a un milione; se le armi in eccedenza sono più di tre, con l'arresto da una mese ad un anno oppure con l'ammenda da lire trecentomila a un milione.

[2] Chiunque, essendo titolare di licenza di collezione, non adotta e mantiene efficienti le misure di sicurezza prescritte oppure detiene armi in numero superiore o di tipologia diversa da come indicato in licenza, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

[3] Chiunque viola le altre disposizioni dell'art. 26 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

Art. 73 - Porto di armi in riunioni pubbliche

[1] Chiunque, anche munito di licenza, porta in una riunione pubblica un'arma è punito:

- a) con la pena dell'arresto da sei a diciotto mesi se si tratta di un'arma da fuoco;
- b) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno se si tratta di armi da sparo, armi antiche, armi proprie;
- c) con la pena dell'arresto da uno a sei mesi se si tratta di armi improprie.

Art. 74 - Altre infrazioni

[1] Chiunque, essendo legittimato al trasporto di armi a norma dell'art. 28 della presente legge, trasporta armi in numero superiore a sei pezzi è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a un milione

[2] Chiunque rende false dichiarazioni nelle domande rivolte ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto di armi o altre autorizzazioni, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

[3] Chiunque fa uso di una licenza di porto d'armi senza aver provveduto al pagamento dell'eventuale tassa di concessione governativa, è punito, oltre che con le previste sanzioni fiscali, con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.

[4] Chiunque viola le prescrizioni degli artt. 35 e 36, commi 1,2 e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire centomila a un milione.

[5] Chiunque dà o riceve in comodato armi per cui il comodato è vietato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

[6] Chiunque, avendo dato o ricevuto un'arma in comodato, non esegue le prescritte comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a un milione.

[7] Il produttore o l'importatore che mette in commercio armi da fuoco prive del prescritto marchio del Banco di prova è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni; se il fatto concerne gli oggetti di cui all'art. 4 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno; se gli oggetti risultano non possedere i prescritti requisiti, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

[8] Chiunque non osserva le altre prescrizioni stabilite dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a un milione.

Art. 75 - Abrogazione di norme

Sono abrogati:

- La legge 2 ottobre 1967 nr. 895 come modificata dalle legge 14 ottobre 1974 nr. 497
- Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 21, 23, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 della legge 18 aprile 1975 nr. 110 e successive modifiche.
- Gli articoli 30, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 del TULPS, nonché le relative norme del Regolamento

- La legge 25 marzo 1986 nr. 85
- La legge 6 marzo 1987 nr. 89
- Le norme in materia di armi e munizioni contenute nella legge 7 agosto 1992 nr. 356
- Il DM del Ministro dell'Interno 14 aprile 1982 intitolato "Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche, o rare"
- Ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Norme transitorie

Art. 76 - Sanatoria

Non è punibile chi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provveda a denunciare o a consegnare armi o munizioni o materie esplosive illegalmente detenute, sempre che la consegna o la denuncia avvengano prima dell'accertamento del reato. Chi usufruisce della sanatoria non è tenuto ad indicare la provenienza delle cose illegalmente detenute.

Debbono essere obbligatoriamente consegnate le armi proibite o alterate. Le armi prive all'origine della debita matricola, e che il detentore intende denunciare, debbono essere consegnate a norma del comma precedente ed inviate per la regolarizzazione al Banco di prova, a spese del richiedente.

La denuncia, se effettuata da persona che non è già legittimata all'acquisto di armi, deve essere accompagnata dalla domanda di cui all'art. 23; il richiedente può continuare a detenere le cose denunciate fino al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18. Se il richiedente risulta essere privo dei requisiti di legge per detenere armi, viene invitato a cedere le cose a persona legittimata od a consegnarle, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di reiezione della sua domanda.

Art. 77 - Denuncia di armi legalmente detenute

Entro il termine di cui all'articolo precedente, coloro che detengono armi senza denuncia, in ragione della loro qualità permanente, debbono provvedere alla denuncia di tutte le armi in loro possesso soggette a denuncia in forza della presente legge.

Art. 78 - Censimento delle armi

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno provvederà al censimento di tutte le armi soggette a denuncia in forza della presente legge. A tal fine esso:

- provvederà a raccogliere presso tutti gli uffici competenti l'elenco delle armi denunciate;
- invierà ad ogni detentore così individuato l'elenco delle armi risultanti in suo possesso, divise a seconda del luogo di detenzione, con invito a controllarne la completezza, a correggerlo ed a riconsegnarlo firmato entro un mese, attestando, sotto la propria responsabilità, che l'elenco comprende tutte le armi detenute, con esatta indicazione del luogo di detenzione, e che la matricola, il calibro e le altre eventuali indicazioni di ciascuna arma sono esatte. Tale elenco, una volta riconsegnato e vidimato dall'autorità di PS, che ne restituirà una copia, sostituirà ogni precedente denuncia.
- svolgerà accertamenti di polizia per accertare la sorte delle armi non ricomprese negli elenchi restituiti. Non sono punibili i reati e le sanzioni amministrative, rilevati a seguito di questi accertamenti, se concernenti l'omessa denuncia di armi da parte di eredi, l'omessa denuncia del trasferimento delle armi da un luogo ad un altro, l'omessa denuncia di cessione di arma a persona legittimata all'acquisto. Le armi oggetto di questi reati

debbono essere regolarizzate a norma dell'articolo precedente entro trenta giorni dalla contestazione dell'accertamento.

Le false dichiarazioni nel modulo di rilevazione sono punite a norma dell'art. 74. La mancata o tardiva riconsegna del modulo è punita con la sanzione amministrativa da lire trecentomila ad un milione.